Cypriano Ribeiro Freire.

H. 8.
10726

RAGGIONI DEL RE' DI PORTOGALLO D. GIOVANNI IV.

COL STABILIMENTO FATTO
nelle Corti dalli tre Stati di quel Regno;

ET ALCVNE ALLEGATIONI
Giuridicopolitiche, con le quali si proua, che il suo Ambasciatore mandato in Roma deue esser accettato dal Pontefice.

Con vna breue relatione del succeſſo nell'elettione del nuouo Rè.

TRADOTTO DALLA LINGVA PORTVGHESE
nell'Italiana per Informatione de Signori Italiani da
Liuio Giotta.

LISBONA, L'ANNO MDCXLII.

Nella Stamperia di Paolo Craesbeeck.

AL MOLTO ILLVST.
Sig. Sig.e Patr. mio Collendiſs.
IL SIG. GVALTIER VANDERVORT,
Della Nobil Natione Fiaminga in Venetia.

O' quanto V.S. Molto Illuſtre ſia curioſa di leggere Libri d'Iſtorie, e di Politica, è con quãta auidità procuri eſſer informata delli ſucceſſi del Mondo, et iamdio con diſpendij conſiderabili, come la di lei floridiſſima Libraria (che mi vien detto da cui l'hà veduta poterſi annouerare (in profeſſione di belle lettere) frà le più celebri) ne rende teſtimonianza, Hò ſtimato perciò incontrar il di lei guſto con inuiarli il preſente volumetto contenenti le Raggioni del nuouo Rè di Portogallo D. Giouanni IV. & altre coſe Politiche, ridotto il tutto in Compendio, à guiſa di vna quinta eſſenza, è da vn mio cariſſimo amico tradotto dal Portugheſe in Italiano; Preſupponendo che lei come pienamente informata delle coſe, ſia per riceuerne guſtoſo nutrimento alla Curioſità, è per tal mezo darli anco à diuedere il riconoſcimento delle mie obligationi. Quì non è luogo di decantare l'infinite ſue Prerogatiue, nè tampoco lei ambiſce, ò cura gli encomij altrui, mà ſe ne teſſe Corona con le proprie Virtù, Ingegno, e nobiliſſime qualità, che la rendono amabile anco à coloro che à pena vna ſol volta l'habbia veduta. Gradiſca pure la ſchiettezza del diuoto animo mio lontano da gli affetti, è dall'-

Adu-

Adulationi, mà riuerente sempre al suo merito, altro non brama che restar stabilito nella buona gratia di V.S. Molto Illustre, alla quale prego N.S. concederli gl'anni di Nestore, e quel colmo ai felicità che desidera. Lisbona li 24. Gennaro 1642.

Di V. S. Molto Illustre

Deuotiss. & obligatiss. Seruitore

STA-

STABILIMENTO FATTO NELLE CORTI DALLI TRE STATI DELLI REGNI DI PORTOGALLO,

SOPRA L'ACCLAMATIONE, RESTITVTIONE, e giuramento delli medemi Regni al potentissimo Rè Don Giouanni, il quarto di questo nome.

TRADOTTO DAL PORTVGHESE IN ITALIANO.

I tre Stati cioè gli Ecclesiastici la Nobiltà, e Popoli delli Regni di Portogallo ragunati nelle Corti doue rappresentano in vn corpo tutti li sudetti Regni, e tutta l'auttorità, e potere, ch'essi tengono, hanno risoluto per buon principio delle medesime Corti douersi con publica Scrittura da tutti sottoscritta decidere, e stabilire, come il Ius d'essere Rè, e Signore loro spettaua, & spetta al potentissimo Rè Don Giouanni, il quarto di questo nome, figlio del Sereniſſimo Signor D. Theodosio Duca di Barganza, e Nepote della Sereniſſima Signora D. Ca-

therina Ducheſſa del medemo Stato figlia del Signor Infante Don Duarte, e Nepote del Glorioſiſſimo Rè Don Emanuele.

Perche ſe bene il primo giorno di Decembre dell'anno 1640. fù la prima volta acclamato per Rè in queſta Città di Lisbona, e poco doppo in tutto il reſto del Regno, e ſotto li 15. del medeſimo meſe, fù giurato, & accettato anco per tale in queſta medeſima Città. Eſſendoſi nondimeno ragunati hora nelle Corti li ſudetti tre Stati del Regno, e celebrandole ſolamente ſotto li 28. Gennaro 1641.

Hanno decretato, e ſtabilito eſſer conueniente per la perpetuità, e maggior ſolennità della ſua felice acclamatione, e reſtitutione al Regno, trouandoſi al preſente coſi ragunati, tornare in nome del medeſimo Regno con publica Scrittura à fare queſta nuoua dichiaratione per laquale lo riconoſcono, accettano, e obediſcono per loro legitimo Rè, e Signore, e le rendono quel Regno ch'era di ſuo Padre, & Aua valendoſi in ciò dell'auttorità, e Ius, ch'il medeſimo Regno hà per determinare, ſtabilire, e chiarire quanto è di giuſtitia.

E ſeguendo anco le forme, e gli ordini, che nel principio del medeſimo Regno s'oſſeruarono con l'inuitto D. Alfonſo Enriquez primo Rè, il quale con tutto che fuſſe aſſunto al Regno nella Campagna d'Ounque all'hora, che vinſe cinque Rè Ingleſi in battaglia campale, e li veniſſe poi anco confirmato il titolo Reale da Papa Innocen-

nocentio II. nell'anno 1142. Con tutto ciò nelle prime Corti, che poco dopoi celebrò, e tennè nella Città di Lamego verso il fine dell'anno 1143. essendosi ragunati in quelle li tre Stati, di nuouo in nome di tutto il Regno fù acclamato & vbbedito per Rè, & il tutto venne autenticato con publica Scrittura per memoria, e perpetuità di tale attione, e del titolo, che se li daua.

E supponendo per cosa chiara in Iure ch'al Regno, & alli tre Stati d'esso compete il giudicare, e dichiarare la legitima successione del medemo Regno, ogni volta che nasce qualche difficoltà, e dubbio trà i pretendenti per diffetto di descendenza dell'vltimo Rè possessore, & anco per essimirsi quãdo occorra dalla soggettione, e dominio delli Rè, che per occasione del loro mal gouerno si rẽdono insopportabili: dũque questo potere hebbe il Regno fin dal tẽpo, che li Popoli lo trasferirono à primo Rè, che li gouernasse, ne cõcedendosi sopra essi (che nõ conoscono superiore alcuno) à chi possa cõparere tal auttorità, che alli medesimi Popoli del Regno com'è cõmune opinione di tutti i Decreti che hanno scritto sopra questa materia, oltra l'esserui infiniti essempij nelle Republiche del Mondo, e particolarmente in questo Regno, come si può raccorre dalli tempi de gl'inuitti Signori Rè D. Alfonzo Enriquez, e D. Giouanni Primo.

Con questo supposto li fondamenti, e raggioni, che questo Regno hà hauuto per acclamare per Rè il Signore Don Giouanni il Quarto, e ritornar ad acclamare

ſtabilire, e dichiarare anco di nuouo nelle preſente Corti, che la legitima Signoria di queſti Regni ſpetta al medeſimo, ch'era douere, e conueniente ſe li reſtituiſſero non oſtante, che li Rè Cattolici di Caſtiglia, ne ſteſſero in poſſeſſo come dalle ſeguenti raggioni.

Primo, che morendo il Rè D. Enrico ſenza figli, e deſcendẽti ſi trasferì la vera, e legitima ſucceſſione di queſto Regno alla Signora Ducheſsa di Braganza ſua Nipote figlia legitima del Signor Infante D. Duarte ſuo fratello, rappreſentando la perſona di ſuo Padre con tutte le qualità, che in eſſo concorreuano per hauer da ſuccedere, eſſendo indubitato che il benefitio della rappreſentatione ha luogo nella ſucceſſione de Regni (laquale viene Iure hereditario) & anco perche preciſamẽte nelle ſucceſſioni di queſto Regno di Portogallo, è in oſſeruanza per diſpoſitione, e dichiaratione eſpreſſa del Rè Don Giouanni I. commandando nel ſuo teſtamento, che il Signor Infante D. Duarte ſuo figlio Primogenito, ouero in ſuo diffetto il figlio di queſto, ò Nepote, & ogn'altro legitimo deſcendente per linea retta debba ſucceder nel Regno, ſi come era de Iure, e conſuetudine nella ſucceſſione di queſti Regni, e Signorie, che ſono le parole per lequali reſta ſenz'alcun dubbio, che nella ſucceſſione d'eſſo Regno, hà ſempre d'hauer luogo la rappreſentatione per la diſpoſitione del detto Sig. Rè D. Giouanni il Primo, che haueua auttorità, e potere di coſi diſporre, e dichiarare. Alla quale s'aggiugne anco

la diſpoſitione del Signor Rè Don Alfonſo V. Nepote del ſodetto fatta nelle Corti celebrate in queſta Città di Lisbona alli 6. di Marzo 1476. in occaſione, ch'andò ad accaſarſi in Caſtiglia con la Regina D. Giouanna. Per li quali fondamenti li medemi Iuriſconſulti ch'hanno impugnata la rappreſentatione nelle ſucceſſioni de Regni e Maggioraſchi ſi ſon redotti à confeſſare, che ſi deue ammettere, e concedere.

E ſuppoſta detta rappreſentatione non poterà detta D. Catherina eſſer preferito il Cattolico Rè D. Filippo di Caſtiglia Nepote ſimilmente del Rè D. Enrico, ancorche foſſe d'età maggiore, e ſteſſe in egual grado di parentela, e per eſſere egli figliolo di Sorella, cioè della Sig. Imperatrice D. Iſabella, e per douerſi ſuccedere per via di rappreſentatione, venēdo egli eſcluſo perche rappreſentaua la perſona di ſua Madre, la qual non li poteua communicare più di quello, che per ſe ſteſſa haueua. E per il contrario la Signora Ducheſſa D. Catherina veniua rappreſentando la perſona dell'Infante D. Duarte ſuo padre, il quale ſe foſſe ſtato viuo hauerebbe eſcluſa detta Imperatrice ſua Sorella, & ancorche concorreſſero alla detta ſucceſſione per eſſere fratelli Cuggini ſenza concorſo d'alcun Zio doueua hauer luogo la rappreſentatione per eſſere più veridica, e più commune opinione de Dottori in queſta materia, che tal ſucceſſione per rappreſentatione s'ammette trà fratelli Cugini, mētre con eſſi non concorra il Zio. E coſi vien diſpoſto dal

Ius

Ius commune de Romani, non ostante, che il contrario si pratichi per le leggi delle partite di Castiglia, le quali nel Regno di Portogallo non han luogo, ne sono in osseruanza, ne vi deuono esser riceuute.

E per tal causa passando la legitima successione di questi Regni alla Signora D. Caterina da essa passò in suo figlio il Signor Don Theodosio, & in suo Nepote il Signor Don Giouanni il quarto, dato ch'attualmente non fosse hora com'è in possesso del Regno.

Secondo, perche se bene non hauesse luogo il beneficio della rappresentatione (il che non si concede), e per essa non potesse trasferirsi la successione del Regno nella Signora D. Caterina Nepote del Signor Rè D. Enrico, Ad ogni modo li era douuto per la prerogatiua della miglior linea ch'è la più essentiale, e la prima delle quattro qualità per le quali s'ammettono, e concedono le successioni de Regni maggioraschi, e beni vincolati.

Essendo che nella particola del Testamento del Rè D. Giouanni il primo di sopra accennata, il detto Signore fece vn'espressa Constitutione delle linee tra li suoi figliuoli per la successione di questi Regni, chiamãdo in primo luogo il detto Sig. Infante D. Duarte suo Primogenito con i suoi figli, e Nepoti, & ogn'altro legitimo descendente per linea diretta, che li Dottori chiamano la linea del Primogenito, e dopoi in diffetto della sudetta prima linea chiamò la linea de gli altri suoi figli per sua dritta ordinanza, cioè, Primieramente quella dell'In-

fante

fante Don Pietro (ch'era il Secondo genito) con tutti li suoi figli, e Nepoti, e mancando questa seconda linea chiamò quella dell'Infante D. Enrico suo Terzogenito, & aggiunse, che così si procedesse ne gl'altri suoi figli, secondo l'ordine sopradetto, che sono le parole formali del sodetto Testamento.

Dalle quali si raccoglie precisamente, che nella successione di questi Regni, dopò la rappresentatione ha il primo luogo la prerogatiua della linea, perche in quanto vi siano descendenti della linea del figlio primogenito non s'ammette persona alcuna della linea del secondo genito, e del medesimo modo de gl'altri figli. E se bene de Iure communi è controuersia tra Dottori, non ammettendo alcuna linea, che quella del possessore, e del primogenito, e non concedendo, che gl'altri figli consti tuischino linea se non in euento, che giunghino ad occupar la successione. Con tutto ciò essendoui l'espressa dispositione del testatore, che chiamò li suoi figli, e descendenti per linee separate, non vi è Dottore alcuno, che contradisca à ciò, ne per consequenza vi può esser controuersia nella successione di questi Regni, mentre espressamente sopra ciò è stato disposto nel sodetto Testamento del glorioso Rè D. Giouanni Primo.

Onde come trà figli, e figlie del Rè D. Emanuele dopò la linea del figlio primogenito, che fù il Rè D. Giouanni il Terzo, che finì nel Rè D. Sebastiano, ciascuno de gl'altri figli (non facendo mētione di quelli, che morirono

rir ono fanciulli) constituisse, e formasse la sua linea, nella quale per la successione del Regno inclusero loro medesimi, e li loro figli, e descendenti, & esclusero ogni altro. Ne segue, che estinte le linee de gl'Infanti, D. Ferdinando, e D. Luis (che non lasciò figlio legitimo) quelle del Sig. Cardinal D. Alfonso, e del Sig. Cardinale, e Rè D. Enrico, che morirono senza figli, e descendenti, entrò subito, & immediatamente la successione nella linea dell'Infante D. Duarte trà le cui figliuole (per non hauer lasciato maschi) doueua esser preferita la Signora D. Caterina sua figlia ammettendola alla successione per esser di linea di figlio maschio, e non potersi ammettere ò entrare la linea della Signora Imperatrice D. Isabella figlia del medesimo Rè D. Emanuele, in che si trouaua il Rè Cattolico di Castiglia, se non dopoi, che fosse in tutto finita, & estinta quella del Signor Infante D. Duarte, la quale conforme la dispositione di detto Testamento cõstituì linea Superiore con prelatione alle linee delle figliuole femine del medesimo Rè D. Emanuele senza poterli ostare il non esser figlia maggiore del Signor Infante D. Duarte per la consideratione di che non vi era persona naturale del Regno, che descendesse da linea d'altra figlia maggiore. E per tale ragione non poter hauere Ius, che l'ammettesse alla successione del Regno, oltre l'esser in grado superiore, e più propinquo di parentela con il detto Signor Rè Don Enrico vltimo possessore di cui era Nepote, e li descendenti dell'altre

figlie

figlie esser parenti più remote.

E detto fondamento della prerogatiua della linea è tanto efficace per l'esclusione del Ius del Rè Cattolico di Castiglia, che quando la successione del Regno potesse cader in Principi nō naturali di detto Regno, lo precederebbero tutti quelli, che descendessero dal detto Signor Infante D. Duarte. Hora tanto più la Signora D. Caterina, che come figlia sua staua nel primo grado della sua linea, e si trouaua maritata col Signor Duca Don Giouanni Principe naturale del Regno, ch'è la prima qualità, che li Signori Rè di essi volsero, & ordinorono, che s'attēdesse, e restò detta legge Regia come regola, per la quale s'haueua da caminare, come si vedrà più sotto nel quinto fondamento.

Terzo, perche in diffetto del benefitio della rappresentatione, e della prerogatiua della miglior linea haueua anco la sudetta Signora D. Caterina meglior Ius nella successione di questi Regni fondato nella vocatione espressa, ch'è la qualità, la qual vince tutte l'altre nelle successioni.

Conciosia che il medesimo Rè D. Giouanni il primo, nella particola del detto suo Testamento, dopoi di chiamare il Signor Infante Don Duarte suo figlio primogenito con tutti i suoi figli Nepoti, e descendēti legitimi, chiamò in oltre gl'altri figli di mano in mano con i loro descendenti secondo la forma di so-

pra accennata, e del figlio primogenito, che li ſuccedè nel Regno, che ſù il Rè D. Duarte, nacque il Rè D. Alfonſo il quinto ſuo figlio primogenito, & anco il Signor Infante D. Fernando ſuo ſecondogenito con vocatione eſpreſſa per la diſpoſitione del ſodetto teſtamento per dopoi, che foſſe finita, & eſtinta la deſcendenza del primogenito. E come queſta finì nel Rè D. Giouanni II. il quale non laſciò figli legitimi. Andò la ſucceſſione del Regno al figlio di detto Sig. Infante D. Fernando ſuo Zio, che fù il glorioſo Rè D. Emanuele, del quale nacque l'Infante D. Duarte, e d'eſſo la Signora Ducheſſa D. Caterina ſua figlia. Perilche eſſa reſtò con la medema vocatione che haueua il detto Signor Infante D. Fernando ſuo Biſauo Padre del detto Signor Rè D. Emanuel ſuo Auo. E per tal vocatione doueua eſſere neceſſariamente preferita al detto Rè Cattolico di Caſtiglia, il quale ancorche foſſe deſcendente anch'egli dal detto Signor Infante D. Fernãdo per il medemo Rè D. Emanuel veniua à eſſere per la detta Signora Imperatrice D. Iſabella, e non poteua preferirſi alla Signora D. Caterina ch'hatteua la vocatione eſpreſſa per il detto Signor Infante D. Duarte ſuo padre figlio maſchio.

Quarto, perche nelle ſodette prime Corti tenute in Lamego dal Rè D. Alfonſo Enriquez, fù eſpreſſamente determinato, che quando il Rè moriſſe ſenza figli heredi, li poteſſero ſuccedere li ſuoi fratelli ſe li ha-

haueſſe. Ma con conditione che li figli d'eſſi per eſſer ammeſſi all'heredità haueſſero d'hauere il conſenſo del Regno, e eſſere approuati dalli tre Stati d'eſſo, e finchè non otteneſſero tal conſenſo non poteſſero regnare, la qual legge ſi pratticò, & oſſeruò, perche eſſendo ſucceſſo nel Regno il Rè D.Alfonſo III. per mortè del Rè D.Sanchio ſuo fratello, che morì ſenza figli, ſi tiene aſſolutamente, che per entrar il Rè D. Dioniſio figlio del Rè D. Alfonſo Terzo al poſſeſſo del Regno per morte di ſuo padre, che celebrò le Corti in ſua vita nelle quali lo fece giurare per ſucceſſore nel Regno. E nella medema maniera mancando deſcendenti legitimi al Rè D.Giouanni il ſecondo; non oſtante, che dichiaraſſe nel ſuo Teſtamento herede, e ſucceſſore il Signor Duca di Begia, che fù il Rè Don Emanuel figlio dell'Infante D.Fernando fratello ſecondo del Rè D. Alfonſo Quinto. Tuttauia doppoi nelle Corti, che ſi celebrarono in Monte Maggiore il nuouo fu accettato per Rè dalli tre Stati del Regno, che in quelle ſi ragunarono. Perilche ſe bene per morte del Rè D. Enrico ſenza deſcendenti poteſſe (che non ſi concede) il Rè di Caſtiglia hauer Ius di ſuccedere come Nipote del detto Rè D. Emanuele non poteua regnare, ne pigliar il poſſeſſo del Regno, come nondimeno poteſſe de fatto, ſenza prima eſſere approuato, & accettato dalli tre Stati ragunati nelle Corti. Il che non ſeguì, ò almeno era neceſſa-

rio aſpettar la determinatione, e ſentenza del medeſimo Regno adunato nelle Corti ſopra le pretenſioni, che haueua alla ſucceſſione d'eſſo, la quale dichiaratione nondimeno non aſpettò, anzi preſe il poſſeſſo d'eſſo entrando con armi, ne volſe dar orecchie al Legato del Sommo Pontefice, come lo perſuaſe per ſua parte.

Si che per ciaſcuno delli ſudetti capi non hebbe alcun titolo di regnare, e reſtorono egli, e li ſuoi ſucceſſori, eſſendo intruſi col nome di Tiranni, che ſecondo la legge ſono quelli, che ſenza giuſto titolo occupano vn Regno. E poteua, & al preſente può il ſodetto Regno valerſi, e reaſſumere il Ius che hà per acclamare, & elegger per Rè il Signor Rè Don Giouanni IV. come Nepote legitimo della detta Signora D. Caterina, alla quale ſpettaua legitimamẽte il Ius della ſucceſſione del detto Regno.

Quinto, perche nelle ſodette prime Corti di Lamego, trà le leggi, che ſi fecero per ſucceſſione del Regno ſi decretò e ſtabilì, che le figliole femine de i Rè, che ſi maritaſſero con Prencipi ſtranieri, che non foſſero Portogheſi naturali non poteſſero hereditare, ne ſuccedere in eſſo, acciò in queſta maniera mai il Regno vſciſſe di mano de naturali, ne regnaſſe in eſſo perſona, che non foſſe tale. E però hauendo laſciato il Rè D. Fernando vna figlia accaſata col Rè D. Giouanni di Caſtiglia, venne quella eſcluſa della ſucceſ-

ſione

sionè non tanto per esser illegitima (stimādosi nullo il matrimonio del detto Signor Rè D. Fernando con la Regina D. Leonora madre di lei) quanto per essere accasata con Prēcipe straniero, e così fù stabilito nelle Corti, che si tennero in Coimbra per decreto delli tre Stati del Regno, il quale però stimando vacante quella Corona, elesse per Rè il Signor D. Giouanni il primo, maestro di Auis, e figlio (ancorche illegitimo) del Signor D. Pietro. Per il che anco per questo capo il Rè di Castiglia non poteua hauer alcun Ius, anzi era escluso per esser Prencipe straniero. E così poteua, & hora può il Regno acclamar, & obedire per il suo Prencipe naturale il Signor D. Giouanni IV. non solo per titolo di legitima successione, mà insieme d'elettione, la qual rimaneua, e spettaua alli Popoli, & al Regno.

E quando le sodette raggioni non fossero bastanti per eleggerlo giustamente, essendogli incōtro il possesso di 60. anni già decorsi, da che il Rè Cattolico di Castiglia s'impatronì di questo Regno, che fù nel fine dell'Anno 1580. continuato per tre intermittenti successioni nella sua persona, & in quella di suo figlio, il Cattolico Rè Don Filippo Terzo, & in quella di suo Nepote il Cattolico Rè D. Filippo IV. di Castiglia, & esser stati approuati delli medesimi Regni, nelle Corti, che si giustarono in Tomar dell'anno 1581. & anco dopoi nell'altre tenute in Lisbona dell'anno

1619.

1619. nelle quali parimenti furono giurati, & obediti, e conosciuti per Rè di questo Regno.

Hanno determinato, e stabilito li sodetti tre Stati ch'il possesso, ancor che di tant'anni continuati, non lo poteua ostare, ne poteua suffragare alli detti Rè di Castiglia per esser stati sin da principio violenta la possessione presa con forza d'armi, e di numerosi eserciti, con li quali il detto Rè Cattolico violentemente s'impossessò del Regno, & ancor perche fù attentata, essendo, che pendeua il giudicio della successione auanti li Gouernatori, ne aspettò la sentenza, ne l'approuatione del medesimo Regno ragunato nelle Corti. E quella ch'ottenne esser stata solamente di alcuni particolari allettati, e corrotti dalle grādi promesse, e donatiui, i quali senza l'adunanza delle Corti non la poteuano promulgare, e la sentenza, che dopoi ottenne esser stata nulla per non esserui interuenuti tutti i Gouernatori del Regno nominati dal Signor Rè D. Enrico, e mancando qualsiuoglia d'essi non haueuano auttorità di sententiare, si come conuiene de Iure. Oltre, che la publicarono in tempo, che già non haueuano giurisdittione per sententiare, poiche questa competeua solamente alli tre Stati del medesimo Regno dopò la conuocatione delle Corti. Et vltimamente per esser stata data detta sentenza in Aiamōte Terra di Castiglia, doue quādo anco hauesser'hauuto giurisdittione nō la potean' essercitare.

E cosi

E cosi essendo stato il detto possesso preso sin da principio con il vitio intrinseco della violenza, e dell'attentato ch'in esso si commise, poiche staua pendente il giuditio; più tosto con tali precedimenti si diminuì al Rè Cattolico il Ius, (quādo l'haueſſe hauuto) che se li confermasse, essēdo regola trita, ch'il possesso violento non cagiona prescrittione, la quale ne tampoco s'ammette ne Regni, se non per lo spatio di cent'anni. Ne finalmente tal prescrittione può correre contro il Regno per non hauer hauuto mai facultà, e libertà di richiamare, se non al presente; & era parimente necessario per quello, che tocca al particolare interesse de pretendenti, che contra ciascuno d'essi cominciasse la prescrittione, e si compisse il legitimo tempo di quella, il che non interuenne, ne si adempì.

E quanto al giuramento dell'obedienza, e fedeltà, che haueuano prestato nelle Corti alli sodetti Rè Cattolici di Castiglia, non li legaua, ò obligaua, che non potessero essimersi dal dominio, e soggettione d'essi, essendo che li fini del Rè Cattolico Filippo IV. doppo ch'entrò al gouerno di questi Regni era solo drizzato alle sue proprie commodità, e profitti, e non al ben publico qualità, e trattamenti, che secondo i Dottori bastano per render vn Rè indegno di regnare.

E perche anco non osseruaua al Regno i suoi fori, liber-

libertà, e priuileggi: anzi li violaua con moltiplicati modi. Non applicaua alla difesa, e recuperatione delle conquiste del Regno, che veniuano danneggiate, e prese dall'armate de gl'inimici della Corona di Castiglia. Affliggeua, e vessaua i popoli con tributi insopportabili, senza che fossero accettati dalle Corti del Regno, astringēdo con imperio forzoso le Communità à consentire, à quelli impiegaua l'entrate publiche del medesimo Regno, non solamente in guerre straniere, mà in cose, che non seruiuano al ben publico d'esso Regno. Annichilaua la Nobiltà, vendeua per denaro gl'officij Camerali, e di Giustitia, faceua esercitar quelli da persone indegne, & incapaci. Gli ecclesiastici, e luoghi pij erano oppressi da tributi, applicando l'entrate d'essi à chi proponeua modi d'impor gabelle, e cauar denari. E finalmente essercitaua le sodette, & altre cose cōtro il bene commune mediante ministri indiscreti, & inimici della patria, delli quali si valeua, ancorche fossero li peggior huomini della Republica.

Stante le quali cose se bene li Rè Cattolici di Castiglia hauessero hauuto titolo giusto, e legitimo di Rè di questo Regno (che si niega se per diffetto d'esso non potessero essere tenuti per intrusi.) Cō tutto ciò non si doueuano stimare tali per il modo di gouerno; e però il Regno poteua essimirsi dall'obedienza di quello, e negargliela senza offesa del giuramento,

mento, che li haueuano fatto. Essendo, che per le regole di legge naturale, & humana, se bene li Regni trasferirono, e concessero alli Rè tutta la loro autto-rità, & imperio à fine, che li gouernassero, e iòsù con vna tacita conditione che douessero reggerli, e gouernarli con giustitia, e non tirannicamente. Di maniera, che mentre li Rè vsino mali trattamenti possono li Popoli priuarli de Regni in loro propria legitima, e naturale diffesa. Et in simili casi mai s'intende ch'habbiano voluto obligarsi, ne il vincolo del giuramento potersi estender à quelli.

E però essendo tutte le sodette cose certe in fatto, e tanto notorie, che non chiedeuano proua giudiciale, ne potendo competere al Rè Cattolico di Castiglia legitima diffesa per esser vdito, e non essendoui altro legitimo superiore, al quale si potesse ricorrere, ne hauendo giouato le molte doglianze, querele, & auuisi, che li Tribunali del Regno, e diuerse persone di qualità hanno più volte inuiato al medesimo Cattolico Rè di Castiglia, e per quello, che seguì gl'anni passati in Euora, & altre Terre del Regno per liberarsi dall'oppressione de tributi (senza, che la Nobiltà si v'adherisse) nõ però essersi prouisto alla moderatione del gouerno, anzi trascorso à peggiori trattamenti. Per tanto con molta raggione il Regno congregato in questi tre Stati hà resoluto (vscendo in ciò del suo potere per sua naturale diffesa) negar à quello l'obe-

dienza, e darla al Sig. Rè D. Giouanni il IV. che per le raggioni procedute dalla Signora Ducheſſa D. Catherina ſua Aua, era il legitimo Rè, e ſucceſſore di queſto Regno.

E per l'iſteſſe raggioni poteua il ſodetto Rè Don Giouanni col fondamento di tanta giuſtitia accettare l'acclamatione, e reſtitutione, che d'eſſo li vien fatta, e reintegrarſi, e reſtituir ſe ſteſſo al Regno già che nella ſua perſona ſtà radicato il Ius della vera ſucceſſione d'eſſo, che con violenza, e forza d'armi era ſtato vſurpato alla Sig. Ducheſsa ſua Aua, per non hauer ne quella, ne il Sig. Duca D. Teodoſio ſuo figlio, mentre viſſero potuto tentarlo, e procurarlo ſenza pericolo delle loro vite, e ſtato.

Anzi il medeſimo Signor Duca Don Teodoſio in occaſione, che giurò per Rè nelle Corti ſodette il Rè Cattolico di Caſtiglia fece le ſue legitime proteſte con particolare ſcrittura di ſua mano, e ſigillo fermata pigliando per teſtimonij li Santi del Cielo, già che nō poteua in detto tempo nelle perſone della Terra.

Atteſo le quali coſe, ancorche dette proteſte non foſſero intimate giuditialmente, poteua conſeruare il ſuo Ius ſin che il tempo deſſe luogo di poterſene valer lui e li ſuoi ſucceſſori. Il che ſolamente adeſſo hà potuto effettuare il Signor Rè D. Giouanni ſuo Nepote mediante l'acclamatione vnanime, e reſtitutione, che tutto il Regno gli n'hà fatto nō ſolo per

rigore

rigore di giustitia per il Ius ch'haueua à detta succes-
sione, mà insieme per l'insigne qualità, eccellenze, e
virtù, che concorreuano nella sua real persona, ba-
stanti & senz'altro Ius per poter douer esser eletto Rè
di questi Regni, supposto il male stato nel quale si
trouano per il gouerno del Rè Cattolico di Castiglia.

E perche tutto ciò con quanto in questo propos-
to il detto Regno hà esseguito debba costare credē-
do esser stata volontà di Dio Nostro Signore per li
manifesti prodigij del Cielo, l'hauer riseruata à que-
sto tempo la sua riseruatione, hanno tutti li tre Stati
fatta questa breue dichiaratione della loro determi-
natione sottoscritta da tutti, acciò essendo questa la
prima attione di queste Corti resti in ogni tēpo chia-
ra la giustitia, e raggioni con le quali il tutto si è stabi-
lito, & esseguito. Rimettendo la comprobatione di
tutte le cose in fatto, & in Iure di sopra accennate à
libro, che in nome del Regno si publicarà, & impri-
merà sopra questa materia.

Scritto in Lisbona li 5. Marzo 1641. per Bastiano
Cesar de Meneses Secretario dello Stato della No-
biltà, Dottore de Sacri Canoni, Inquisitore del Tri-
bunal supremo del Conseglio del Rè nostro Signo-
re, e Dellembarcador del palazzo, e sottoscritta in-
sieme da tutte le persone ch'assistono in dette Corti
per li tre Stati conforme l'vso, e costume de questi
Regni.

Segueno le ſottoſcrittioni de gl'Eccleſiaſtici, quali ſono l'Arciueſcouo di Lisbona, e di Braga, l'Inquiſitore, i Veſcoui di Coimbra, Lamego, Algarue, Eluas, & Iaga, Di trenta Nobili, e trentaquattro Procuratori delle Città, che tutti formano li tre Stati.

Capi delle ragioni per le quali D. Caterina figlia dell'Infante D. Duarte di Portugallo maritata nel Duca di Braganza, douena eſſer preferita, ancorche femina à Don Filippo Secondo nella ſucceſſione.

Primo. Per la diſpoſitione delle ſacre leggi, che ordinano, che la rappreſentatione ſi faccia dal primo grado ſolamente, e non ſi attenda chi viue, ma le perſone, ch'eſſi viui rappreſentano. Onde Filippo II. rappreſentãdo D. Iſabella ſua Madre, e ſorella d'Enrico vltimo Rè, & D. Caterina rappreſentando Don Duarte ſuo Padre fratello medeſimamente dell'vltimo Rè, chiaro appare, che più à D. Caterina di Braganza, che à D. Filippo Secondo s'aſpettaua la ſucceſſione del Regno.

Secondo. Veniua anco eſcluſo D. Filippo II. dalli proprij ſtatuti del Regno di Portugallo lib. 4. tit. 100. trattando di Maggioraſchi, e loro ſucceſſori, 161.

Caſo, che il figlio maggiore moriſſe viuente ſuo Padre, ò il Padrone del Maggioraſcho, ſe detto figlio maggiore laſſerà figli, ò nipoti ò deſcendenti, queſti

tali

tali deſcendenti ſi doueranno preferire al figlio ſecondo genito.

Il che nō ſolo haueua luogo nelle ſucceſſioni del maggioraſcho, riſpetto de gli aſcendenti, ma ancora riſpetto delli Trauerſali, eſſendo deſcendenti dal primo inſtitutore, di maniera, che ſempre il figlio, e ſuoi deſcendenti legitimi per ordine rappreſentino la perſona di ſuo Padre, ancorche detto Padre non haueſſe poſſeduto detto maggioraſcho. *Prout euenit D. Odoardo Patri D. Catherinæ, qui non regnauit.*

E concorrendo nella ſucceſſione del maggioraſcho fratelli maſchio, e femina, ordiniamo, che ſempre il maſchio ſucceda nel maggioraſcho è preceda à ſua ſorella.

Terzo D. Filippo II. veniua eſcluſo anco dall'Inſtitutione del Regno di Portugallo, e per intelligenza ſi deue ſapere, che D. Alfonſo Enriquez ſecondo Conte di Ghimerais piccola parte di Portugallo, hauendo viſſuto 91. anno morì del 1185. Queſto viuendo riportaua continue vittorie da Saraceni, che poſſedeuano detto Regno di Portugallo, onde per vendicarſi, & opprimerlo s'vnirono vna volta cinque Rè Mori, il Rè Iſmar con altri quattro Rè, e l'aſſalirono con vn'eſſercito tanto numeroſo, che dice l'Iſtoria, ch'erano quaſi cento Saraceni per ogni Chriſtiano. D. Alfonſo Enriquez non vedendo ſcampo à tanto pericolo, e non potendo ſfuggir il combattere, ſi

poſe

pose la notte auanti la battaglia in oratione, & essendoli apparso Christo Nostro Signore, l'assicurò della Vittoria, e per segno, che cosi doueua essere li disse, che la mattina hauerebbe trouato li suoi soldati desiderosi di combattere, è che l'acclamarebbono Rè, qual titolo li comandò ch'accetasse, e cosi fù, perche venuto giorno trouò tutto l'essercito pieno d'ardire, dalquale essendo acclamato Rè, data la battaglia, sconfisse tutti detti cinque Rè Mori, e restò Signore di tutto Portugallo.

Come dunque detto Rè fù fatto per elettione del Popolo, trà l'altre conditioni, con le quali fù eletto, ma fù, che succederiano nel Regno sempre li maschi, e mancando i maschi succederiano le femine, mà che queste fussero obligate ad accasarsi cō qualche buon huomo del detto Regno, acciò non andasse à Signore straniero, e questo costa da scrittura authentica, che si conserua nell'Archiuio del Monasterio Reale di Alcobaza fatta dal detto primo Rè, il quale fondò detto Monasterio con grandissime entrate.

E detta Institutione si troua regiſtrata ad verbum da Fra Francesco Brandarco Croniſta del Regno di Portugallo, nel suo libro impresso vltimamente in seguimento dell'Istoria della Monarchia Lusitana, composta già da Fra Bernardo del Broto, quali libri non son stati prohibiti per contener la verità.

E ven-

E venne il caſo, che fù oſſeruata, e pratticata queſta Inſtitutione al tempo del Rè D. Fernando, che regnò 200. anni dopoi, perche eſſendo morto ſenza figli maſchi, con vna ſol femina, ch'haueua accaſata al Rè D. Giouanni Primo di Caſtiglia. Li popoli di Portugallo mai volſero ammetter detto Rè di Caſtiglia al poſſeſſo del Regno, il quale però fù gouernato da D. Leonora moglie del morto Rè Fernando, fin che ſi vedeſſe ſe la Regina di Caſtiglia haueſſe figli per farli educare nel Regno di Portugallo, è per poi regnarui.

Mà detta Regina Leonora Vedoua, viuendo poco caſtamente diede cauſa, che D. Giouanni Maeſtro d'Arias, fratello baſtardo del detto Rè morto ſtimolato dall'honore, e dalli nobili del Regno, ammazzaſſe il Conte Audero, drudo d'eſſa Regina, la quale per tal caſo ſe ne fuggì, laſciando il gouerno del Regno.

Ciò inteſo dal Rè di Caſtiglia, (ancorche non haueſſe figli di ſua moglie) venne ſubito con l'armi in Portugallo, mà il detto D. Giouanni fatto difenſor del Popolo ſuſtentò l'aſſedio lungo tempo in Lisbona, e ſarebbe conuenuto di cedere, mà vna peſte horrenda aſtrinſe l'eſsercito Caſtigliano à retirarſi.

E perche l'anno ſeguente il Rè di Caſtiglia tornò con grandiſſimo sforzo, D. Giouanni ſudetto, che gouernaua, tenne Corte in Coimbra, doue il Popolo

lo per conſeglio del Dottor famoſo Gio: de las Reglas, (il quale moſtrò, che per l'Inſtitutioni del Regno, la Nobiltà, Eccleſiaſtici, e Popolo poteuano eleggere il Rè) eleſſero loro Rè detto D. Giouanni baſtardo, ancorche vi ſoſsero altri fratelli maggiori di lui, e queſt'elettione fù poi confirmata dalli Papi Vrbano Seſto, Bonifacio Nono. Et eſſendo ſeguita battaglia trà detti Rè, quello di Caſtiglia fù disfatto, & à pena potè ſaluarſi.

Onde ſi conclude, che D. Filippo Secondo, per deſcẽder da D. Iſabella laquale fù accaſata fuori del Regno, e per rigore delli Stati del Regno, e per eſſer detto Filippo ſtraniero, non poteua hauer Ius alcuno nel Regno.

Doue dall'altra parte D. Caterina di Braganza, oltre l'eſſer deſcendente di maſchio, fù anco accaſata nel Regno ne' Duchi di Braganza; onde lei, e i ſuoi deſcendenti deuono preferirſi e ſuccedere.

Et il Regno ſi è potuto eſſimere con giuſto titolo dal gouerno di Caſtigliani per non eſſerli ſtati oſseruati li priuilegij, libertà & eſsentioni, che li furono giurati da detto Filippo Secondo, Terzo, e Quarto, e non ſi crede, che il Popolo ſia obligato più d'oſseruar il giuramento al Rè, che il Rè al Popolo.

An Regnum Portugalliæ habeat Ius mittendi Legatos ad Principes externos.

SCiendum eſt olim proprium Regem Luſitanis fuiſſe apud quem Maieſtas, ſeu Summum Imperium erat, cum ipſe nec intra nec extra Territorium ſuperiorem agnoſceret. Deficiente Regia linea ad Regni gubernacula proximior vocatus Philippus II. Hiſpaniarū Rex inuictiſſimus, cuius ſucceſſio vt verè legitimam ab ipſiſmet magnatibus Luſitanis approbata, & ab omnibus vndiq; recepta fuit excluſis omnibus alijs Regiæ Coronę Inhiantibus, ac nominatim Ducib. Parmenſi, & Brigantino quorum poſtremus modo Regnum iniuſtæ ſibi vendicare nititur Philippo Secundo contradixit Antonius Hobus Gallorum auxilijs fultus, ac tandem à potentiſſimo Rege iuſto prælio cæſus. In cuius ſucceſſionis negotio Rex Hiſpaniarum ipſi petenti ſe non pariturum, reſpondit ſi Antoniū notum legitimare vellet. Coneſt. in Hiſtor. occup. Portug. Quia natural. excluſio eò vſq; extenditur vt ne ſummus quidem, ſeù abſolutè impentans Principes filium naturalem in præiudicium legitimi hæredis ad ſucceſſionem Regni habilem reddere, queat, imò ſuperiori ſæculo obſeruatum in D. Cæſare Eſtenſi, quæ ipſi ſubſecutæ nuptiæ non ſuffragauerint ad Ferrarienſem Ducatum retinendum contra Doctrinam D. Greg. lib. 7. de Rep. cap. 8. num. 12. & ſeq. Sarmient. 1. q. Illuſtr. cap. 6.

Et ita translata fuit Maiestas Summa Portugalliæ in Hispaniarum Reges Philippos apud Lusitanos Primum Secundum, & Tertium: quam Dux Brigantiæ non reluctantibus, imò facientibus populis nullo habito religionis iuramenti præstiti, ac naturalis sui Principis respectum cum Infidelibus hæreticis fœdera ferienda conscientiæ libertatem concedendo, magnates trucidando, non solum violare sed etiam attribuere sibi tentat, & sine inter alia Ius omittendi legatos ad externos Principes habere credit, quod vanum est credere quia apud eum summa Imperij legitimæ non est. Imò rebellis est, & regni inuasor.

Legati enim proprie habentur, quos mittunt ij, qui presente summa decorati siue maiestate proditi sunt, & cum Dux Brigantiæ sit Regis Hispaniarum vassallus, & declaratus excluſus à Regni successione ipse mittere, vel ipsius legatos recipere non est concessum. Besold. de leg. cap. 3.

Ex qua ratione apparet Rebelles primo ipse Dux, & Regnum non habere Ius mittendi legatos, vt & latrones alioſque quibus non est potestas belli mouendi. Alb. Gentil. de leg. lib. 2. c. 7. & seqq. Et isti legati si tali gaudent nomine (quod nefas ducere) salutarem legatorum Priuilegio non gaudent, sicque Rex olim Hispaniarum Montignum Belgarum ablegatum supplicio affecit. Ditenson. in spec. Tragic. fol. 104. Et apud Angliæ Reginam conquestus est,

quod

quod eorundem agentem vt legatum tractaret.

Quod Dux Brigantię apertè ſit rebellis non tãtum ex ipſius contumacia conſtat, quantum ẽt ex legatorum aſſertorum miſſione, rebellionis enim ſuſpicionum parit ſi is, qui ſuperiorem habet, cum extero aliquo principem de publicis cauſis agat, aut conuentionem ineant.

Quod ſi nomine regni legatus aſs. mittitur, etiam minimè eſt recipiendum, quia Regnum rebelle eſt, & omnem Maieſtatem, ideſt omnia Iura & belli, & pacis in regnum Hiſpanum tranſtulit, ſicut DD. vnanimiter tenent. Luſitani enim cum ſe olim ſubiecciſſent Regi non poſſunt modo nouam Rempublicam conſtituere quod de maieſtate ſunt tractare, & Brigantiæ Ducem in Reip. caput eligere, & Regis totum decorare in præiudicium Regiæ ſucceſſionis pęnis, quam tota Imperij ſumma eſſe debet ex rationabiliter eſt, ipſe etiam ſummo Pontifice approbante non obſtantibus quibuſcumque rebellium eſt, & ſceleratorum hominum conanantibus.

Ergo neque Ducis Brigantiæ, neque Regni nomine eſt recipiendus aſs. legatus, imò in eum ad populorum ſuo Principi rebellantium exemplum, ſeuerè eſt animaduertẽdum. Alias quis deteſtabilem rebellionem non ſolum approbare verum etiam ipſum excipiendo firmare ratamque habere videtur. Hæc quidam exarabat currenti calamo neſcius quanto ci-

tius nõ eſſes, ò electo r, cæterum formalem rationem reſponſæ quantus habebis.

Se il Regno di Portugallo habbia auttorità di deſtinar Ambaſciadori à' Prencipi ſtranieri.

HEbbero anticamente i Portugheſi il proprio Rè, appreſſo ilquale riſiedeua la Maeſtà, e la ſomma dell'Imperio, non riconoſcendo egli alcun Prencipe ſuperiore. Mancando la linea Reale, e chiamato al Gouerno del Regno l'inuittiſſimo Filippo Secondo Rè delle Spagne, fù la ſua ſucceſſione, come vera, e legitima approuata da' medeſimi Grandi di Portugallo, ed in ogni luogo riceuuta da ciaſcun Prencipe. Rimaſero per ciò eſcluſi tutti gli altri, che aſpirauano alla Corona di quel Regno; e nominatamente i Duchi di Parma, e di Braganza, l'vltimo de' quali tenta hora di farſi Rè.

A Filippo Secondo contradiſſe Antonio baſtardo, munito da gli aiuti de' Franceſi, e finalmente disfatto, e vinto in giuſta guerra dal potentiſſimo Rè.

Nel trattato della coſtui ſucceſſione riſpoſe il Rè delle Spagne al Papa, che egli non l'haueria vbbidito quando haueſſe legitimato Antonio. Coneſt. Hiſt. occupat. Port. *Perciòche l'eſcluſione de' Naturali ne' Regni s'eſtende tanto, che nè meno vn Prencipe aſſoluto, e ſupremo può rendere habile il ſuo baſtardo alla ſucceſſione in pregiuditio del legitimo herede. Anzi nel ſecolo ſuperiore s'eſperimentò ciò in D. Ceſare d'Eſte, al quale il matrimonio ſeguito fra i ſuoi genitori non fù di giouamento à*

ren-

renderlo capace del Ducato di Ferrara contra la dottrina di Gregorio lib. 7. de Rep. cap. 8. num. 12. & ſeqq. Sarmient. 1. q. Illuſt. c. 6.

Ed in queſto modo fù la ſomma Maeſtà del Regno di Portogallo trasferita ne' Philippi Rè di Spagna, Primo, Secondo, & Terzo, di Portugallo. Quale hora il Duca di Braganza, ſenza contraſto, anzi col fauore de' Popoli, ſpregiando la religione del giuramenti, ed il riſpetto del ſuo Prencipe naturale, confederandoſi con heretici, ed infedeli, dando a' ſudditi la libertà di conſcienza, trucidati i Grandi del Regno; non ſolamente tenta di violare; ma ancora ſe l'attribuiſce come propria ragione. E trà l'altre ſue ſtrauaganti chimere, crede d'hauere auttorità di mãdare Ambaſciadori a' Prencipi ſtranieri. Ilche è coſa vana. Perche non è in lui la ſomma dell'Impero legitimamente; anzi è ribelle ed inuaſore del Regno.

Ambaſciadori ſono propriamente coloro, i quali vengono deſtinati da' Prencipi, che hanno vna ſomma Maeſtà, ed vn' aſſoluta poteſtà. Ma il Duca di Braganza ſendo Vaſſallo del Rè Cattolico, e dechiarato eſcluſo dalla ſucceſſione del Regno, non può mandare, nè deuono gli altri Prencipi riceuere i ſuoi Ambaſciadori, Beſold. de leg. c. 3.

Dalla quale ragione chiaramente ſi vede che i Ribelli, come è il detto Duca, e tutto il Regno non hanno poteſtà di mandare Ambaſciadori. Come ne' ladroni, e ne gli altri, i quali non hanno poteſtà di mouer guerra ſi prattica. Albert. Gentil. de leg. l. 2. c. 7. & ſeqq.

E queſti tali Ambaſciadori, ſe pure godono il nome d' Ambaſciadori

sciadori (ilche non si deue concedere) almeno non godono de' priuilegi de' Legati. Per questa causa il Rè di Spagna fece morire il Conte di Montignì Ambasciadore de gli Olandesi. Difeson. in Specul. Tragic. fol. 104. *Si querelò grauemente appresso la Regina d'Inghilterra, perche trattaua come Ambasciatore l'Agente de' Stati.*

Che il Duca di Braganza sia apertamente Ribelle costa non solamente dalla sua contumacia: mà ancora da la destinatione de gli asserti Ambasciadori. Peròche è sospetto di ribellione quel Vassallo, il quale hauendo il suo Prencipe superiore, tratta di cose publiche, ò si collega con Prencipe straniero.

Ma se questo Ambasciadore è mandato à nome del Regno, tanto meno si deue riceuere; perche è vn Regno ribelle, e tutta la Maestà, cioè tutte le Ragioni, e leggi, così di pace, come di guerra trasferì nel Rè di Spagna. Come concordemente dicono i Dottori. *Però che hauendo Portugallo soggettatosi al Rè Cattolico; non può hora costituire vna nuoua Republica, nè trattar le cose che spettano al Rè; ne meno eleggere per loro Capo il Duca di Braganza, ed honorarlo con titolo di Rè, in pregiuditio della vera successione del Cattolico: il quale è ragioneuolmente Rè di Portogallo, concorrendoui tanto più l'approuatione del sommo Pontefice Romano; non ostanti qualsi uoglia sforzi di ribelli, e di huomini scelerati.*

Conchiudo dunque, che l'asserto Ambasciadore non deue essere riceuuto, nè à nome del Duca di Braganza, nè meno à nome del Regno. Anzi, ad essempio de' popoli rebellanti al suo Prencipe, deue esser seueramente castigato. Altrimente chi lo riceue,

riceue, non solo pare d'approuare vna detestabile ribellione, ma ancora di promouerla, e ratificarla.

Queste poche righe, ò Lettore, scrisse à penna corrente vn virtuoso, acciò tu non restassi del tutto disinformato. Nel rimanente haurai quanto prima vna formale risposta à tutto quello che adducono i ministri di Portogallo.

Excellentissimum Dominum Don Michaelem de Portugallia, Episcopum Lamacensem, Oratorem Serenissimi Domini Ioannis Quarti Regis Portugalliæ ad S. D. N. Vrbanum VIII. missum fore ab eodem Sanctissimo, vt Oratorem Regium recipiendum.

AVtumant, qui hanc quæstionem excitarunt Castellani, non fore Excellentissimum Dominum Episcopum Lamacensem à Sãctissimo, vt Oratorem Regium recipiendum. Lusitani è contra recipiendum affirmant existimationem illi suam minis, & apparentibus rationibus defendunt. Hi suam iuris rationumque momentis confirmant. Quorum, vt ego tuear partes præcludendam in primis esse puto mediam quandam viam, qua existimarunt aliqui incedendum ad euitandas vtriusque partis quærelas. Recipiendum aiunt à Sua Sanctitate Excellentissimũ Episcopum, non tamen, vt Oratorem Regium, sed quæsito alio nomine, vel colore verbi gratia, vt ad limina Apostolorum veniat. Hac ratione putant contentos

tentos fore Luſitanos, quia ſemel admiſſus doctiſſimus Orator quamuis non vt Orator Regius ſtatim poterit viro ſanctitate Sua, Regis, Regnique negotia agere. Quæ legationis illius ſumma eſt, & caput. Ex alia parte id placiturum Caſtellanis exiſtimant, quia quod poſtulabant hac ratione impetrabunt, ſcilicet quod non recipiatur Orator Regis Portugallis, vt Orator Regius nè videatur Sua Sanctitas tali receptione approbare defenſionem Regni à Rege Caſtellæ, & acclamationem dicti Sereniſſimi Ioannis IV. in Regem. Præcluditur prorſus hæc via nunquam prorſus immutando Excellentiſſimi Domini Epiſcopi decretum non conſentiendo vnquam in talem ſui admiſſionem prorſus enim foret à ſanctitate Sua potuis inuitum excludi, quam tulit ei volentem, conſentientemque ammitti, quia nihil æquè indecorum nihil infauſtum adeo, nihil commodis, & vtilitatibus Regni magis opportunum ſibi timendum putat, quam Sereniſſimi Regis ſui Oratorem, vt talem à pedibus ſanctitatis Suæ ipſo volente, & conſentiente exclusũ iri. Poſt emenſam gratiam eos humiliter exoſculandi nomine preſenti Regis tot menſium peregrinationem periculis, laboribuſq; ac difficultatibus adeo implicitam meliora à Sanctiſſimo, eodemque clementiſſimo Domino, ac Parente amantiſſimo ſibi Regi ſuo, ac Regno ſperat, & promittit.

Præcluſa pernicioſa hac via de extremis diſputandum.

dum. Ac ſcilicet Excellentiſſimus Dominus Epiſcopus, vt Orator Regius admittendus, an excludendus ſit. Admittendum, vt conuincam triam preſupponenda ſunt. Primum eſt Sereniſſimum Regem Ioannem IV. eſſe in poſſeſſione Regni Portugalliæ acclamatum die xj. Coronatum die xv. Decembris anni præteriti 1640. Iterumque Regem ſalutatum à Comitjs Regni die 28. Ianuarij præſentis anni, eamque poſſeſſionem eſſe non ſolum naturalem qua Regnum retinet, & gubernat, ſed etiam iuridicarū, quia illam habet à Comitijs Regni, quorum eſt attēto Iure in poſſeſſionem Regni intromittere. Hæc omnia, quia iam vbique locorum nota, publica, indubitataque ſunt nulla alia probatione indigent, maxime cū accedat communis Regum Europæ approbatio, qui Oratores præſenti Regis ſolitis honoribus, & prærogatiuis, quibus ab ijs Oratores Regi recipi ſolent, receperunt. Ita Chriſtianiſſimus Rex Galliæ, Rex Angliæ, Rex Daniæ, & Status Olandorum.

Secundo. Preſupponendū eſt Sereniſſimū Regem Ioannem IV. in adeunda poſſeſſionem Regni non commiſiſſem manifeſtam iniuſtitiā, & rebellionem contra Regem Philippum IV. Hoc tantum præſuppono, quia licet iuſtiſſimè Regnum cęperit, vt manifeſtis prælo datis euidenter comprobatur. Hoc ad preſens inſtitutum ſatis mihi ſuperque eſt. Oſtendo præſuppoſiturū notiſſimum eſt, in Europa apud om-

nes etiam mediocriter docto (neque enim celebrior huius seculi quæstio de Iure opulentissimi Regni agitata latere potest) consultos fuisse circa Ius successionis Regni Portugalliæ Doctissimos quosque homines, & vniuersitates Europæ celebriores, ac ferè omnes in fauorem D.Catharinæ contra Regem Philippum II. quæstionem decidisse . Tunc in scriptis propria manu firmatis, tum libris prælodatis. Ita senserũt non solum Lusitani, sed Galli etiam, & Itali: nam licet istorum nonnulli steterunt pro Sereniſſimo Domino Raijnutio contra Sereniſſimam D.Catharinam præcepto Regi Philippo Secundo prætulerunt Hispani ipsi, qui in adulationem sui Regis pro eo sententiã dixerunt, vel ipsa veritate coacti sunt fateri opinionẽ, quæ quia repræsentationem in collateralibus admittit, ad adeundam Patrui hæreditatẽ Sereniſſimæ Catharinæ fauet communiorem inter Doctores esse.

Hæc cum ita sint, sic præsupponendum ostendo. Ille tantum manifestam committit iniustitiam,& rebellionem in re aliqua perpetranda, qui nullo quęsito probabili Iure, & ratione facti sui iniustitiam celare non potest, at qui Sereniſſimus Rex Ioannes IV. probabiliſſimo Iure cępisse Regni possessionem, ac consequenter ipsius iniustitiam, etiam in casu negato daretur quod celare posset ergo non commisit manifestam rebellionem, quod erat præsupponendum maior,& minor partim ex dictis, partim ex terminis patent,

tent, consequentia ex formula colligitur, illorumq; Castellani concedere tenentur, quia non alia ratione probare poterunt Regem Philippum Secundum in adeunda Portugalliæ possessione non commisisse manifestam iniustitiam, quia neque ipse possessionem Regni cœpit, euidentissimo Iure etiam iuxta sententiam suorum Doctorum, vt diximus.

Dices Primo. Cum Rex Philippus II. Regnum inuasit, & eius possessionem armis cepit, nō erat in possessionem eius Sereniſſima Domina Catharina. At modo cum illam cepit Sereniſſimus Ioannes IV. erat in possessione eius Rex Philippus IV. Idque enim sexaginta annis, Respondetur Regnum quidem non fuisse in possessione D. Catharinæ, sed non propterea fuisse vacuum, erat enim in possessione eius, Dominus Antonius qui fuerat à Populo Rex acclamatus, & Coronatus sub prætextu, quod esset filius legitimus, vel saltem legitimatus Infantis D. Ludouici fratris Henrici Regis, nec obstat, quod D. Antonius nō fuerit in possessione Regni à sexaginta annis, vt erat Rex Philippus IV. sed à paucis mensibus, quia longissima illa Catholicorum Regum possessio, quia violētia fuit nimirum armis capta, & militū præsidijs consetuata, ac deinde, quia attētata nimirum lite pendēte ante sententiam habitam vitiosa erat, attentoque Iure illi potius officere, quam prodesse poterat. At vero possessio D. Antonij licet breuissima, vitio violen-

tiæ caruit. Si quidem capta fuit volente, & consentiẽte populo, & absque armis, ideoq; illi longissimè præferendo erat.

Dices Secundo. Philippus Secundus Catholicus non præstitit iuramentum fidelitatis D. Antonio, aut Sereniſſimæ Catharinæ. Reuero Sereniſſimus Ioãnes IV. & eius Pater D. Theodoſius illud præstiterunt Regibus Catholicis. Instantiã præterquã quod non liberet ab iniustitia inuasionem Regni factã per Reges Catholicos infirma est, quia illud iuramentum fuit per vim, & iniustè extortum per vim, quia metu mortis & amissionis status iniustè, quia pendente lite super partium iure non poterant Reges Catholici tale iuramentum exigere, vt de facto à Sereniſſimis Dominis exegerunt.

Ratio vero cur pendente lite non poterunt iustè exigere iuramentum, est quia vt possit quis exigere iuramentum fidelitatis necessarium est, vt si adhuc non est in possessionem Regni, saltem Regni possessionem iustè adire possit, ac proinde quemadmodũ lite pendente Regnum iniustè inuaditur, ita etiam iuramentum exigitur quousque sentẽtiam obtineatur in fauorem à Iudice competente. Hanc vero sententiam Reges Catholici numquam obtinuerunt, nisi euidenter nullam triplici ex capite. Primo, quia fuit ostenta occupato iam armis Regno, ac proinde deficiente in Iudicibus potestate liberè iudicandi. Secundo,

do, quia, lata, non Portugallia, ſed extra Territorium ſuæ iuriſdictionis, ſcilicet in Agamonte, Ciuitate Caſtellæ. Tertio, quia non ab omnibus, nec à maiori parte Gubernatorum, vt opus erat. Cum ergo iuramentum fuerit per vim & metum cadentem in virũ conſtantem extortum nihil iuris ratione illius etiam ſecundario acquiri potuit Regibus Catholicis, quia per iniuſtitiam nullum ius acquiritur, vt cum Couar. de pact. 2. par. §. 3. num. 2. verſ. 4. colligunt communiter DD. ex cap. debitores, de iur. iur. ibi ſi verò de ipſarum ſoluptione.

Tertio. Præſupponendum eſt Sanctiſſimum Dominum Noſtrum Vrbanum VIII. nolle modo (quæcunque ſit huiuſce rei cauſa) agere perſonam Iudicis ſuper iure Regni, vel eius poſſeſſionem, aliter deberent partes, & alia præuia ad Iudicium præmitti, quæ nec fiunt, nec facienda videntur.

His ita præſuppoſitis recipiendum eſſe, præfatum Excellentiſſimum D. Epiſcopum vt Oratorem Regium à Sanctiſſimo Domino Noſtro tripliciter probatur. Primo, ratione. Secundo, ab inconueniente ſi non recipiatur. Tertio, ex exemplis de ſimilibus caſibus. Ratione ſic Rex Sereniſſimus Ioannes IV. eſt in poſſeſſionem naturali, & iuridica Regni Portugalliæ, vt patet ex primo præſupponendo. Ergo quandiu à prædicta poſſeſſione iuridice non deturbetur, vt talis ſubſtituendus, & habendus eſt eiuſque oratores, vt

tales

tales recipiendi ſunt, hoc enim eſt haberi & ſubſtineri, vt Regem valet conſequentia. At quia vel fur ipſe ſubſtinendus eſt in poſſeſſione rei furatæ, quandiu per ſententiam competentis Iudicis eam non ſpoliatur, vt expreſſe habetur cap. in litteris de reſtit. ſpoliat. 4. præd. & ff. de vi, & vi armata, l. 1. §. qui à me.

Et hæc iura licet communiter limitentur à Iuriſtis, & Theologis, vt non procedant de furtibus manifeſtis, omnes tamen nullo excepto ita ea intelligunt, vt ſe extendant ad omnes eos, qui furta ſua apparenti aliqua ratione celare poſſunt. Vnde nec minimum quidem dubium eſſe poteſt, quod in præſenti caſu procedat, in quo Sereniſſimus Rex Ioannes IV. Regnum non alienum, ſed ſibi debitum adijſſe, ſi non manifeſtiſſimè (quod tamen prælo mandata manifeſta oſtendunt) ſaltem probabili iure probari poteſt, vt patet ex ſecundo præſupponendo. Ergo tertium argumentum maiorem adhuc habet vim reſpectu ſanctitatis ſuæ poſito, quod hac in re, vt dicitur in tertio præſupponendo Iudicis perſonam inducere non intendat.

Probo ſecundo. Ab incõuenienti ſi prædictus Orator vt Orator Regius non recipiatur à Sereniſſimo, neque Sereniſſimus D. Ioannes IV. eius Nuntium Apoſtolicum in eius Regno ſuſcipiet. Neque videtur, quod propt. de eo quæri poſſit ſua Sanctitas, quia Nuntius Papæ, & Orator Regius correlatiuè ſe ha-

habent, ac proinde in auditum hactenus in Orbe, est quod Nuntius Papæ, vt talis à Rege in eius Regno recipiatur, quin eius Orator, vt Regius Romæ recipiatur à Pontifice.

Quantum verò esset inconueniens si Nuntius Papæ in Portugalliam (quod Deus auertat) non reciperetur, vt ipso primo aspectu pateat. Et quis enim non timeat inde oriri posse omnia ea infortunia, quæ ex minori sæpè occasione orta deploramus in florentissimis, & in sedem Apostolicam olim benè effectis Regnis, quin excitata incendia profusis vbertino lachrimis extinguere possumus.

Inter alia quis non videat occasionem præberi in Rege, & Regno in suam sanctitatem optimè effectis ad eius capessanda præcepta promptissimis, & de vniuersa Ecclesia benè merentibus, vt eorum amor, & reuerentia circa Sedem Apostolicam minuatur sint re tanti momenti in medio ipso impetu, quo ex fuga Castellani iugi recēter excussi, quo casu peius eos angue oderunt ad nouum Regem ex Lusitano sanguine, & naturalem creandum, conseruandumque feruntur se conspiciunt retardari ab eo quo maxime, vt apparente communi auxilium sibi promittebant, dum vident missum ad illum à Rege suo Oratorem contemni a pedibusque suis excluſum reijci, idquè coram Orbe vniuerso, qui oculos ad suam sanctitatem curiosè intentos habet, vt rei euentum tueatur.

Atque

Atque eo ægrius ferent Lusitani hanc Oratoris ex stirpe Regia nati repulsam sibi, Regique, ac Regno ignominiosam, quo attentè, rem considerantes nullam prorsus illius inuenire possunt rationem, nisi velle Regi Castellæ hosti sibi infestissimo indulgere, quo nihil illi latu difficilius esse potest sanctitati suæ causæ huius repulsæ vna ex duabus, vel ne videretur sua sanctitas defectioni à Rege Castellæ fauere, illãque approbare, vel quia Pontificiam auctoritatem, & excommunicationem dedeceret sinere se moueri contra morem Summorum Pontificum ad recipiendum Oratorem Regis subito Populi motu, & incostanti leuitate acclamati, qui eadem facilitate eras Rex esse desinet, vbi primũ scilicet refiguerit primus ille populi calor, & inconsideratus impetus, qui ex natura sua facile euanescit, & facilius ad hac Potentissimi Regis armis, & exercitibus comprimeretur, atqui neutra esse potest Sanct. suæ sufficiens huius repulsæ causa quod placere velit Regi Castellæ.

Minor habet duas partes illam quoad primam probant. Non est Iudici iusta causa ad non manutenendum furem, qui manifestus non sit in possessionẽ rei furto ablatè, timendo, ne ea de eam suæ Sanctitati non recipiendi Oratorem Sereniſſimi Ioannis IV. ne videatur eum recipiendo fauere defensioni Lusitanorum Regis Portugalliæ acclamationi, cum ille etiam non sit rebellis & fur manifestus, vt ostenditur

ditur in ſecundo præſupponendo, ac proinde in poſſeſſionem manutenendus eſt.

Oſtendunt vlterius minorem, quo ad ſecundam partem probando acclamationem Regis Sereniſſimi Ioannis IV. eiuſque coronationem, ac poſſeſſionem, & defectionem Portugalliæ à Rege Caſtellæ, vt firmiſſimis ſtabilitarũ fundamentis conſtantem, perpetuamque Deo fauente, fore fundatur enim primum infirmiſſimo Iure, quod Sereniſsimus Ioannes IV. habet in Regnum ratione D. Catharinæ deinde in ſententiam iuridicè lata ſuper dicto Iure à Comitijs Regni ſine vlla violentia, aut metu, tandemque in vnanimi Regni conſenſu, qui hoc tempore de inconſtãtia ſuſpectus eſſe nequit, quia abſque dubio conſeruabitur primo à recenti eſperiẽtia præteritorum malorum, quæ proueniebant ex tyrannica gubernatione ſi non Catholicorum Regum certè ſuorum miniſtrorum. Secundo, metu malorum ad huc imminentium ſi ad eam iterum reuertuntur, Tertio odio Caſtellanorum, Quarto amore innatæ libertatis, Quinto exemptione tributorum inſupportabilium. Tandemque beneuolentia, clementia, prudentia, & iuſtitia Regis, non iam Caſtellani, ſed Luſitani, quem Regno datum ex peculiam, miſerentis Dei prouidentia ex manifeſtiſſimis, ijſque miraculoſis Iuditijs ſibi non temere perſuadent.

E cõtra vero vires Regis Caſtellæ adeo sũt ex bello

per tot annos gesto ex inuasione potentissimorũ hostium in Germania, in Flandria, Italia, Hispania ex amissione tot arcium, Ciuitatum, immo integri Principatus Catalauniæ, & amplissimi Regni Portugalliæ ex infaustis vbique euentibus exhausto ærario, & quod peius est ex metu supradictorum omnium, causa concepto, vt ex Castella nihil sibi timeat Portugallia. Maximè cum loca omnia circa confinia Castellæ firmissimè munita reperiantur armatorum militum multa millia sub stipendijs recensentur, qui arma possint capere ad 250. mil. numerentur Classis maritima quadraginta Galeonum, & armatarum nauium numero constet.

Arma, tormenta, puluis, tormentarius commeatus, animus, valor, ducesque non desinit, non est ergo cur sua Sanctitas Oratorem Regis Portugalliæ, vt Regium Oratorem recipere non dignetur. Quia indignum prudentia, maiestateque sua existimet Regia recipere Oratorem Regis nouiter vacillantis in statu, & qui mox defecturus sit.

Sunt qui prædictarum difficultatum nondum soluere putent, respondendo sanctitatem nihil curare, modo quod nuntius eius non recipiatur in Portugallia, cum nihil intendat renouare de præsenti rerum statu, quousque Regni possessio in Sereniſſimo Rege Ioanne Quarto tractu temporis ita conualescat, vt Rex Castellæ quærelas dimittat satis illi esse si in eo

Regno

Regno retineatur eius Collector, vel Vicecollector, vt modo in eo est, qui res Ecclesiasticas ibi moderetur. Hæc responsio præterquam quod nō obuiat omnibus inconuenientibus, cum adhuc reliquatur occasio diminutionis reuerentiæ, & amoris erga S. Sanctitatē, & S. Sedem Apostolicam fundamento caret. Quis enim non videat Regem Portugalliæ in sui iniuriam, & Regni præiudicium, nec debere, nec posse consentire. Ac proinde, vel nullum in suo laturum Papæ ministrum, vel eum habiturum, qui Regem deceat qualis est solus Nuntius, neque videtur posse Regis animum reprehendi, eo quod suum seruari exigat morem, quem seruant semperq; seruarunt Sūmi Pontifices, cum omnibus, non modo Regibus, sed Principibus etiam, & Reipublicis, nimirum enim durum esset illum solum velle cogere ad accipiendū Collectorem, seu Vicecollectorem, idque in sui præiudicium.

Non est hic omittendum aliud non minus pernicioſum incōueniens, quod ex dicta excluſione Oratoris prędicti ſequitur nimirum vacaturos per plures annos multos in eo Regno Epiſcopatus ſubituroſque neceſſario Diœceſanos & omnia incommoda, quæ teſte experientia ſubſtineri ſolent, Sede vacante, quæ in vltramarinis maximè in Indiarum partibus grauiora adhuc eſſe ſolent. Omitto plura alia neceſſariam ad ſedandas conſcientias fidelium ad inte-

gritatem fidei ſeruandam ad propagãdam per Indiarum Regna Chriſtianam Religionem, cum maximo animarum detrimento, quæ ſalutari remedio carere neceſſarium erit, quæ omnia ſua Sanctitas, cui multam eſt fidelium cura, & infidelium conuerſio eccitare tenetur.

Exempla iam in medium afferamus, & tertio comprobemus Excellentiſſimum Oratorem à Sanctiſſimo ferè recipiendum: primum ſi ipſe Philippus Secũdus Rex Caſtellæ cępit non firmiori Iure, quam modo Sereniſſimus Rex Ioannes IV. Regnum Portugalliæ ſtatim miſit ad Gregorium XIII. qui cum eo tanquam Regis Portugalliæ nomine ageret de negotijs Regni, & tamen Pontifex præteritus ſine vlla comutatione prædictum à Rege Philippo miſſum Oratorem ſtatim recepit, nominationes ſiue præſentationes Epiſcoporum Regis nomine ſibi factas ratas habuit Regemque ipſum in omnibus, vt Regem Portugalliæ agnouit.

Exemplum ſimile addo in omnibus, vt ſi Sanctitas Sua veſtigijs prædeceſſionem ſuorum inſiſtere velit, ſemperque fecit neceſſariò videatur dignanda recipere Oratorem Sereniſſimi Regis Ioannis IV. vt Oratorem Regium, quem admodum enim Sereniſſimus idem Rex Ioannes IV. excluſo à Regno Philippo IV. Regni eiuſdem poſſeſſionem cępit, ita Philippus II. excluſerat D. Antonium, cum Regnum inuaſit.

ſit. Et ſi quid reperitur, diſcrimen eſt, quod Philippus armis potentiſſimorum exercituum metu Regnum cepit; quod tamen Sereniſſimus Ioannes IV. libero omnino populorum tantum communem, accepit, ſed hoc diſcrimen, non obſtare, ſed iuuare videtur, cum illius iuſtitiam non minuat, ſed augeat.

Aliud diſcrimen venire poſſet in mentem alicuius nimirum, quod potentia Regis Philippi Quarti non fuerat reperta in Domino Antonio, qui Regno excluſus e mendicare à Regibus debuit, quibus vitam ſubſtentare poſſet, ſed hoc diſcrimen ſine iniuria Sedis Apoſtolicæ ad rem præſentem trahi non poteſt, cum ad illam pertineat Iura partium ex mero Iure, & rationis momento, non ex potentia metiri, velut ſic integritatem, cuius vicem tenet in eterno imitetur, qui non reſpicit perſonam hominum.

Minus effugium inueniet, qui recurrere velit ad maius aliquod ius, quod Philippus Secūdus Rex Catholicus habuerit in Regno ad excludendum Dominum Antonium, quam quod habeat Sereniſſimus Rex Ioannes IV. ad excludendum Regem Catholicum Philippum IV. Tum quia id falſiſſimum eſt, & vt tale negatur, tum quia ſolum inſtruire poſſet, in præſenti caſu, ſed Sanctiſſimus D. N. Vrbanus VIII. Iudicis, perſonam, in eo potius agere vellet, quam communis ponentis cuius eſt Regis per ſuos Oratores ad illius pedes recurrentes benignè excipere, non

exclu-

excludere, vel adipsum, vt ad Iudicem recurratur quod non fit.

Neq; nè eius Orator, non recipiatur fingi possunt aliqua in Rege demerita, nulla enim reperiuntur in Sereniſſimo Rege Ioanne IV. cum nihil in eo antiquius fuerit, quam Eccleſiæ, & Sanctiſſimo Domino Noſtro Vrbano VIII. pleniſſimam obedientiam exhibere, nec prius voluerit poſſeſſionem capere, quam Interdictum Apoſtolicum ab eo auferre nõ promiſſa omni ſatisfactione, omnia bona Eccleſijs ſublata ſtatim reſtituere fecit cauſas omnes ad Tribunal ſeculare auocatas ad Eccleſiaſticus Iudicem remiſerit perſonaſque omnes Eccleſiaſticas à Vicecollectore, in omnibus iudicare præceperit abſque recurſu ad Iudicem violentiæ ſecularem, quæ omnia aliter ſe antea habebant, cum magno iuriſdictionis Eccleſiæ detrimento.

Illud hic addiderim, quomodo etiam D.N. Vrbanus VIII. vellet, vt Iudex cauſam de Iure Regni Portugalliæ vel eius poſſeſſionem agnoſcere adhuc, quã ſuper ea ſententiam non ferret videretur debere manuteneri Sereniſſimum D. Ioannem IV. in ſua Regni poſſeſsionem, eumque vt Regno tractare eius Oratorem, vt ſolet Oratorem recipiendo, idque ratio ſupra facta, & citata Iura ſupra confirmata.

Aliud exemplum peti poteſt ex Regno Neapolitano, nam cum Ferdinandus Rex Catholicus ab eius

poſ-

possessionem excluſiſſet Regem Galliæ, non obſtante quod ipſe Rex Galliæ iniuſtè ſe Regno ſpoliatum, quæreretur Iulius tamen II. bo. me. Pontifex Maximus vtriuſque oratores offerentes ſingulos, ſingulas chineas die 29. diuis Petro, & Paulo Apoſtolorum Principibus ſacra recepit percipiẽs Cardinali, Camerario, at cum Clericis Cameræ vtriuſque Oratoris chineas cum Reliquo laudo acceptaret ſuo nomine, quia ipſi propter tumultum in Atrio Sancti Petri excitatum illas acceptare non licuit id narrat in ſuo Diario Paris de Graſs. annotat. die præteritæ anno 1505.

Si Iulius Secundus, Ferdinandi Catholici Oratorem ſit Oratorem Regis Neapolitani non obſtante quærela Regis Galliæ recepit, tũ D.N. Vrbanus VIII. ſi veſtigijs illius inſiſtere velit, non dignabitur recipere Oratorem Sereniſſimi Ioannis IV. vt Oratorem Regium? ſane non video rationem namque affertur de rebellione fictilis eſt, vt vidimus, & deinde non video cur obſtare vellit rebellio, quæ dicitur à Caſtellanis commiſſa à Rege Sereniſſimo Ioanne IV. ne eius Orator vt Regius recipiatur ſi iniuſtitia quæ dicebatur à Rege Franciæ per Ferdinandum Regem Catholicum non obſtitis, ne eius Orator, vt Orator Regis Neapolitani reciperetur, non enim magis tenetur Pontifex rebelliorem, quam iniuſtorum Regnorum inuaſionem impedire.

Alia Diaria inuenire facilè potuit, vt in alijs ſimi-

libus

libus casibus cognoscere potuerim, quid factum sit. Hæc tamen satis esse videntur, vt si Sanctissimus D. N. Vrbanus à Romanorum Pontificum prædeceſſorum ſuorum more discedere nolit, vt scimus nolle, dignetur. Excellentissimum D. Michaelem de Portugallia Episcopum Lamacensem Sereniſſimi Regis Portugallis Ioannis Nepotem eiusdemque Orator ad pedes Sanctitatis ſuæ nomine præteriti Regis humiliter exoſculandos accedentem benignè recipere, vt reliquorum Regum Oratores ſolet. Idque Rex prædictus Regnum ipſeq; Orator ſubmiſsè, ac emixè præcantur.

Che l'Eccellentiſſimo Signor Don Michiele di Portogallo Veſcouo di Lamego Ambaſciadore del Sereniſs. Sig. D. Gio. IV. Rè di Portogallo mandato dalla Santità di N. S. Vrbano VIII. deue dalla Santità Sua riceuerſi come Ambaſciadore Regio.

I Caſtigliani, li quali hanno ſuſcitato la preſente queſtione mantengono, che l'Eccellentiſs. Sig. Veſcouo di Lamego, non deue eſſere riceuuto da N. S. come Ambaſciatore Regio. I Portugheſi all'incõtro affermano, che ſi deua riceuere. Defendono i primi la loro propoſitione e con minaccie, e con ragioni apparenti. Queſti poi confermano la loro inſtanza con vere ragioni, e con le forze delle leggi. Di coſtoro

ro volendo io difendere la parte, ſtimo primieramente douerſi precludere vna certa via di mezo, per la quale hanno giudicato alcuni douerſi caminare per ſodisfare ad ambe le parti.

Dicono queſti Mediatori, che ſua Santità deue riceuere Monſignore di Lamego, non come Ambaſciadore Regio, ma ben sì con altro nome, e ſotto altro colore; come ſaria. Peruenire *Ad limina Apoſtolorum*. Stimano per queſta ragione, che deuano rimaner contenti i Portugheſi. Perche vna volta ch'è ammeſſo il detto Ambaſciadore, benche non come Ambaſciatore Regio; potrà ſubito con Sua Santità à nome del Rè trattare i negotij del Regno; Ilche è la ſomma, e la ſoſtanza della ſua Ambaſciaria.

Dall'altra parte ſtimano, che deua piacere alli Caſtigliani, perche in queſto modo vengano ad impetrare tutto quello, che domandauano. Cioè, che l'Ambaſciator del Rè di Portogallo non ſia riceuuto come Ambaſciator Regio: Per non parere che Sua Santità con tal riceuuta di Miniſtro, approui la Ribellione del Regno, dal Rè di Caſtiglia, e l'acclamatione del Sereniſsimo Rè D. Giouanni IV.

Precludaſi totalmente queſta meza via, non mutandoſi la ſtabilita volontà di Monſignor Veſcouo, il quale non conſentirà mai d'eſſere in queſto modo riceuuto. Perciòche più volētieri torria d'eſſere eſcluſo contra ſua voglia, che ammeſſo in tal maniera di

proprio consenso. Non stimando egli cosa più disonoreuole e più infausta à se medesimo, nè più importuna ò suantagiosa à i cõmodi, ed à gli affari del Regno, che l'essere escluso da i piedi di Sua Santità ò riceuuto con altro titolo che d'Ambasciatore. Doppo che con tanti pericoli, e si lunga peregrinatione, hà intrapreso vn viaggio così lungo e difficultoso per baciare à nome del suo Rè i santissimi piedi di S.B. sperando dalla sua clemenza, e Paternità ogni buon esito della sua legatione.

Chiusa dunque questa pernicioſa via di mezo, si deue disputar de gli estremi. Cioè, se l'Eccellentissimo Signor Vescouo come Ambasciator Regio si deua ammettere, ò escludere. Et

Per conuincere, che deue essere ammesso si deuono presupporre tre cose.

Primo; Che il Sereniſſimo Rè D. Giouanni IV. si troua in possessione del Regno di Portogallo acclamato à gli xj. coronato à xv. di Decembre dell'anno passato 1640. e di nuouo salutato Rè nelle Corti del Regno a' xxviij. di Genaro dell'anno presente 1641. E che questa possessione è non solamente naturale perche ritiene il Regno, e lo gouerna: mà ancora iuridica perche l'hà dalle Corti e Stati del Regno, alli quali s'appartiene conoscere à chi di ragione spetta darsi la possessione del Regno. Tutte queste cose perche in ogni parte sono note, publiche ed indubitate,

non

non hanno biſogno d'altra proua. Maſſime, che vi cõcorre la commune approuatione di tutti i Rè dell'Europa, i quali hãno riceuuto gli Ambaſciatori del detto Rè, con quelle dimoſtrationi, honori, e prerogatiue, con le quali ſono ſoliti di riceuere gli Ambaſciatori de gli altri Rè. Coſi hanno fatto il Chriſtianiſſimo di Francia, il Rè d'Inghilterra, e di Danimarca, e i Stati d'Olanda.

Secondo. Si deue preſupporre; che il Sereniſſimo Rè D. Giouanni IV. nell'acquiſtare la poſſeſſione del Regno, non commiſe vna manifeſta ingiuſtitia, ò ribellione contro il Rè Filippo IV. Preſuppongo ſolamente queſto; perche (benche giuſtiſſimamente hà preſo il Regno, come per tanti manifeſti ſtampati euidentemente s'hà dimoſtrato) queſto ſolo baſta per prouare il mio intento. Dimoſtro il preſuppoſto in queſto modo. E coſa notiſſima nell'Europa appreſſo tutti, ancorche mediocremente dotti, (nè può ſtar ſopita la più celebre queſtione di ſecolo tanto agitata ſopra le ragioni d'vn Regno coſi Opulente) che ſi conſultorno intorno alla ſucceſſione del Regno di Portogallo i più dotti huomini, e le più celebri Vniuerſità dell'Europa, e che quaſi tutti deciſero la queſtione à fauore di D. Caterina contra il Rè Filippo II. Così in ſcritti firmati di propria mano, come in libri mandati alle ſtampe. Di queſto parere furono non ſolo i Portugheſi, ma anche i Franceſi, e gli Italiani.

liani. E benche alcuni di costoro allegorno à fauore del Sereniſſimo Rannuccio contra la Sereniſſima D. Caterina, nondimeno la preposero sempre al Rè Filippo. E gl'istessi Spagnuoli (iquali per adulare al loro Rè pronunciarono à suo fauore) furono dalla verità costretti à confessare, che l'opinione; la quale perche tra i Collaterali ammette la representatione fauoriua à D. Caterina, fosse tra i Dottori la più commune.

Stanti in questo modo le cose sudette, così dimostro il mio presupponendo. Colui solamente commette vna manifesta ingiustitia, e rebellione in perpetrare qualche facinorosa cosa, il quale con nissuna ragione probabile può celare l'ingiustitia del suo fatto. Ma il Sereniſſimo Rè D. Giouanni IV. hauendo con probabiliſſima ragione di succeſſione pigliato la poſſeſſione del Regno à lui spettante, segue che *etiam in casu negato* potria celar l'ingiustitia. Dunque non commise vna manifesta ribellione, il che era il nostro presuppoſito. La maggiore, e la minore sono chiare sì dalle cose sudette, come da i termini propri. La conseguenza si proua dalla forma, ed i Castigliani son costretti concederla; perche non possono con altra ragione prouare che il Rè Filippo Secondo in pigliar la possessione di Portogallo nō commise vna manifesta ingiustitia. Perche nè meno lui pigliò la poſſeſſione di quel Regno con ragione euidentiſſima,

ma, etiam ſecondo la ſentenza de' ſuoi Dottori, come s'è detto.

Dirai Primo. Quando il Rè Filippo Secondo inuaſe il Regno di Portogallo, ed occupò la poſſeſſione di quello con l'armi; Donna Caterina non ſi trouaua in poſſeſſione. Ma hora hauēdolo occupato D. Giouanni IV. ſi trouaua nella poſſeſſione il Rè Filippo IV. E queſta poſſeſſione era durata per lo ſpatio di ſeſſanta anni.

Si riſponde à queſto, che ancorche il Regno non era in poſſeſſione di D. Catarina, non per queſto era vacante: ma era poſſeduto da D. Antonio, il quale era ſtato acclamato e coronato Rè dal Popolo ſotto preteſto che foſſe figliuolo legitimo ò almeno legitimato dell'Infante D. Ludouico fratello del Rè Enrico.

Nè contradice, che D. Antonio non ſi trouaua in poſſeſſione del Regno per lo ſpatio di ſeſſanta anni, come era il Rè Filippo IV. ma di pochi meſi. Perche quella lunghiſſima poſſeſsione de' Rè Cattolici: perche fù violenta, come preſa à forza d'arme e conſeruata con li preſidij de' ſoldati: e di più perche fù attentata mentre pendeua la lite, auanti che s'ottenesſe la ſentenza, era vitioſa; e ſecondo le leggi più preſto noceua, che giouaua loro. Ma la poſſeſſione di D. Antonio, ancorche breuiſſima, mancò del vitio della violenza. Imperòche fù pura volendo, e cōſenten-

tendoui il Popolo, e ſenza arme: e però doueua eſſer prepoſta à quella longhiſsima de' Caſtigliani.

Dirai Secondo. Il Rè Filippo Secondo il Cattolico, non preſtò il giuramento di fedeltà à Don Antonio, ò à Donna Caterina. Ma il Sereniſſimo Don Giouanni IV. e ſuo Padre D. Theodoſio lo preſtaro bene à i Regi Cattolici. Queſta oppoſitione, (oltre che non libera dall'ingiuſtitia l'inuaſione del Regno fatta dalli Rè Cattolici) è inferma. Perche quel giuramento fù eſtorto per forza, ed ingiuſtamente. Per forza, perche per paura della morte, e perdita dello ſtato. Ingiuſtamente, perche mentre pendeua la lite ſopra la ragione delle parti, non poteuano i Rè Cattolici eſſigere tal giuramento, come in effetto hanno eſſatto da i Sereniſſimi Duchi.

Mà la ragione perche mentre pendeua la lite non poteuano giuſtamente eſſigere tal giuramento, è tale. Acciòche alcuno poſſi eſſigere il giuramento di fedeltà, è neceſſario, che ſe ancora non ſi troua in poſſeſſione del Regno, almeno che la poſſa pigliare giuſtamente. Onde ſi come pendendo la lite il Regno ingiuſtamente ſi inuade: così ancora ingiuſtamente ſi eſſige il giuramento, auanti che ſi ottenga la ſentenza in fauore dal giudice competente. Ma i Rè Cattolici non ottennero mai queſta ſentenza: e quella che vſurparo fù euidentemente nulla per trè Capi.

Primo.

Primo. Perche fù ottenuta doppo che il Regno era ſtato occupato con l'arme, onde era mancata ne' giudici l'auttorità di poter liberamente giudicare.

Secondo. Perche fù pronunciata non in Portogallo, ma fuori del Territorio della ſua giuridittione, cioè in Aiamonte Città di Caſtiglia.

Terzo. Perche non fù pronunciata da tutti, nè dalla maggior parte de' Giudici, e Gouernatori come era neceſſario. Dunque eſſendo ſtato il giuramento eſtorto *per vim, & metum cadentem in virum conſtantem*, niſſuna ragione in virtù di quello, *etiam ſecundariò*: poteua acquiſtarſi alli Rè Cattolici. Perche per mezzo dell'ingiuſtitia non s'acquiſta niſſuna ragione, *vt cum Couarru. de pact. par. 2. §. 3. num. 2. verſ. 4. colligunt communiter DD. in c. debitores, de iure iur. ibi, ſi vero de ipſarum ſolutione.*

Quarto. Si deue preſupporre, che il N. S. Vrbano VIII. non vuole hora (quel che ſi ſia la cauſa di ciò) veſtirſi della perſona di Giudice ſopra le ragioni del Regno, e poſſeſſione di eſſo. Altrimente doueriano le parti apparecchiarſi al giudicio ciuile. Ilche non ſi fà, nè deue farſi.

Preſuppoſte le ſudette coſe. Che Monſignor Eccellentiſſimo Veſcouo di Lamego deua eſſere riceuuto come Ambaſciator Regio da S. B. ſi proua in trè modi. Primo dalla ragione. Secondo dall'inconue-

niente

niente, che non riceuendoſi ne ſeguiteria. Terzo dagli eſſempi di caſi ſimili.

Dalla Ragione. Il Sereniſſimo Rè Don Giouanni IV. è in poſſeſſione naturale, e giuridica del Regno di Portogallo, come è chiaro dal primo preſuppoſto. Dunque ſin'à tanto, che non ſia rimoſſo dalla detta poſſeſſione, come tale deue eſſere ſoſtenuto, e reputato, e come tali deuono eſſere riceuuti i ſuoi Ambaſciatori. E queſto intendiamo eſſer ſoſtenuto, e reputato per Rè. Vale la conſequenza. Tanto più, che anche il ladro deue eſſer mantenuto nella poſſeſſione della coſa rubbata, ſin tanto che per ſentẽtia d'vn Giudice competente non ne viene ſpogliato, *c. in literis, de reſtit. ſpoliat. l.* 1. §. *qui à me, ff. de vi, & vi armata.*

E benche queſte Dottrine ſiano communemente limitate da' Giuriſti, e Theologi, ſi che non procedano ne' ladroni manifeſti, nõdimeno tutti inſieme, ſenza leuarne alcuno, così intendono quelle, che le ſtendono à tutti coloro, i quali con alcuna apparente ragione poſſono celare i loro furti. Onde non può nè meno dubitarſi, che quelle leggi non procedano nel preſente caſo, nel quale il Sereniſſimo Rè Giouanni IV. hà preſa la poſſeſſione d'vn Regno non alieno, mà douuto à lui. Il che ſe non manifeſtamente, almeno con probabili ragioni può prouarſi, come dimoſtrano i manifeſti date alle Stampe, e come ancora ſi conoſce dal ſecondo ſuppoſto. Dunque il ter-

zo argomento hà ancora maggior forza riſpetto à Sua Santità poſto che in queſto negotio non voglia (come ſi diſſe nel terzo ſuppoſto) veſtirſi la perſona del giudice.

Si proua ſecondariamente dall'inconueniente. Se il predetto Ambaſciatore, non è riceuuto come Ambaſciatore Regio dal Papa, nè meno il Sereniſſimo Rè D. Giouanni IV. riceuerà nel ſuo Regno il ſuo Nuncio Apoſtolico. Nè per queſto ſi vede, che ſua Santità poſſi lamentarſi di Sua Maeſtà. Perche l'Ambaſciator Regio, ed il Nuntio Apoſtolico *correlatiuè ſe habent*. Di più non s'è ancora inteſo nel Mondo, che il Nuncio del Papa come tale ſia da alcun Rè riceuuto nel proprio Regno; che prima il ſuo Ambaſciatore non ſia come Legato Regio riceuuto in Roma dal Sommo Pontefice.

E quanto ſaria graue l'inconueniente ſe il Nuntio del Papa non foſſe (che Dio nol voglia) riceuuto in Portogallo? E chi non teme, che quindi poſſono naſcere tutti quelli infortunij, che nati da minore occaſione ne' fioritiſſimi Regni, e bene affetti alla Sede Apoſtolica ci recano le lagrime sù gli occhi? Ma le noſtre lagrime non ſono più ſufficienti ad eſtinguere gl'incendij, che tali diſordini hanno ſuſcitato in più luoghi.

Trà l'altre coſe, chi non vede, che ad vn Rè, ed vn Regno tanto bene affetti verſo ſua Santità, ed incli-

natiſſimi alla ſua obediẽtia, e benemeriti della Chieſa, ſi daria occaſione di ſminuire la riuerenza verſo la Santa Sede Apoſtolica, ſe in coſa di tanto momento, e nel mezo dell'impeto, col quale dalla fuga del Giogo de Caſtigliani nouamente ſcoſſo, e dà loro più che angui odioſi, ſi portano à crearſi vn nuouo Rè del ſangue di Portogallo, e come naturale à conſeruarſelo; ſi vede però ritardare da colui, dal qual come da commun Parente ſi prometteuano gli aiuti? Mentre che vedono, che l'Ambaſciator mandato à lui dal loro Rè viene ributtato alla preſenza di tutto il Mondo, il quale hà gli occhi intenti d'ogni loco in Sua Santità, acciò ne veda l'eſito.

E tanto più mal volentieri ſoffriranno i Portugheſi queſta Repulſa d'vno Ambaſciatore della ſtirpe Regia, à lui, al Rè, ed al Regno ignominioſa, quanto più attentamente conſiderando il caſo, non poſſon trouar niſſuna ragione, la quale ſpinga Sua Santità à queſta repulſa. Se non che voglia gratificarſi il Rè di Caſtiglia nemico loro mortale, coſa che à quel popolo non può rappreſentarſi più difficile d'eſſer ſofferta.

Vna delle due cauſe, che muouono Sua Santità à queſta repulſa poſſono eſſere: ò che non voglia parere di fauorire la rebellione de' Portugheſi al Rè di Caſtiglia, e col riceuere l'Ambaſciatore approuarla. O perche ſi diſconuenga all'auttorità, e riputatione

d'vn

d'vn Pontefice lasciarsi muouere cõtra il costume de Papi à riceuere l'Ambasciatore d'vn Rè acclamato da vn repentino moto, ed inconstante leggierezza d'vn Popolo, il quale cõ la medesima facilità domani non sarà più Rè, subito cioè, che si raffreddarà quel primo calore del Popolo, ed inconsiderato impeto, che di sua natura facilmente suanisce, e con più facilità sarà represso con l'armi da gli esserciti d'vn potentissimo Rè Cattolico. Ma nissuna di queste cause può essere à sua Santità ragioneuole à dar questa repulsa, e compiacere al Rè di Castiglia.

La minore hà due parti. Si proua quanto alla prima. Il giudice non hà giusta causa di non mantenere il ladro, che non è manifesto, nella possession della cosa rubbata. E però Sua Santità non deue temere, che riceuendo l'Ambasciatore del Sereniſſimo Don Giouanni I V. paia di consentire alla defettione de' Lusitani, od acclamatione di lui. Essendoche lui nõ è rebelle, nè ladro manifesto, come s'è mostrato nel secondo presuppposto. E perciò deue manutenerlo in possessione.

Si mostra di più la minore quanto alla secõda parte, prouando, che l'acclamatione del Sereniſſimo Rè D. Giouanni IV. e la sua Coronatione, e possessione, e la defettione del Regno di Portogallo dal Rè di Castiglia, come stabilita con saldissimi fondamenti, douerà con la gratia di Dio esser perpetua, e stabile. Si

fonda queſta proua. Primo, nelle firmiſſime ragioni, che il Sereniſſimo Giouanni IV. hà nel Regno in riguardo di D. Caterina. Dapoi nella ſentenza giuridicamente pronunciata ſopra le dette ragioni dalli Stati, e Corti del Regno ſenza niſſuna violenza, ò paura. E finalmente nello concordeuole conſenſo de' Popoli, e del Regno tutto, il quale in queſto tempo non può hauerſi ſoſpetto d'incoſtanza; perche ſenza dubbio alcuno perſeuerarà nel propoſto. Prima, per la freſca eſperienza de' preteriti mali, che gli proueniuano dalla Tirannia, ſe non de' Rè Cattolici, almeno de' loro miniſtri. Secondo, per la paura del male, che gli ſouraſta, ſe di nuouo tornano ſotto la tirannia ſudetta. Terzo, per l'odio de' Caſtigliani. Quarto, per l'amore della propria libertà. Quinto, per l'eſſentione de gli inſopportabili tributi. E finalmente per la beneuolenza, clementia, prudenza, e giuſtitia di vn Rè, non già Caſtigliano, ma Portugheſe; quali ſi perſuadono eſſere ſtato dato à quel Regno per particolare prouidenza di Dio, come v'hà comprobato cotanti manifeſtiſſimi, e miracoloſi inditij.

Ed al contrario, le forze del Rè di Caſtiglia ſon coſi indebolite dalla guerra per tanti anni fatta: dalle inuaſioni de' potentiſſimi nemici nella Germania, in Fiandra, in Italia; in Spagna, dalla perdita di tãte fortezze, e Città, e dell'integro Principato di Catalogna, e dell'ampiſſimo Regno di Portugallo, e da gli

euenti

euenti infausti in ogni luogo, essausto l'erario; e quel ch'è peggio dalla paura de' sopradetti mali conceputa, che dalla Castiglia non può temer la Lusitania. Massime, che tutti i lochi circa i confini del Regno di Castiglia si ritrouano firmissimamente muniti, ed armati; molti migliaia di soldati stipendiati. Descritti di atti all'armi da 250. mil. vn'Armata maritima di 40. Galeoni, ed armate naui. Arme, Arteglierie, poluere, vettouaglie, animo, valore, e Capi di guerra.

Non vedo dnnque causa, per la quale Sua Santità non deua degnarsi di riceuere l'Ambasciatore del Rè di Portogallo. Peròche è cosa indegna della sua Maestà, e della sua prudenza il dirsi, che non vuole riceuere vn'Ambasciatore d'vn Rè, perche sia vacillante, e non fermo nello stato, e che si tema, che deua punto mancare.

Sono alcuni, che stimando di sciorre il nodo delle difficoltà rispondono, che Sua Santità nō cura adesso, che il suo Nuncio sia riceuuto in Portogallo; non intendēdo ella di rinouar cosa alcuna circa il presente stato delle cose, sin tāto che la possessione del Regno non si stabilisca saldamente nella persona del Serenissimo Giouanni IV. e che il Rè di Castiglia tralasci le doglianze. Ma che basta à S. B. che in quel Regno si ritenga il suo Collettore, ò Vicecollettore, come è al presente per moderar le cose Ecclesiastiche.

Questa risposta (oltre che non incontra, nè risolue

tutti

tutti gli inconuenienti; lasciandosi ancora occasione di diminuire la riuerenza verso la Santa Sede Apostolica, e l'amore verso Sua Santità) manca di fondamẽto. E chi non vede che il Rè di Portogallo, non deue, nè può consentite nel pregiuditio del suo Regno, e nelle sue ingiurie? E che però non soffrirà mai che nel suo Regno vi stia alcun ministro Papale: se non quello che si conuiene ad vn Rè, quale è solamente il Nuntio?

Nè pare, che si deue, ò si possa per ciò riprendere di Sua Maestà che voglia, che s'osserui il costume Regio, e quell'vso che seruano, ed hanno per sempre osseruato i Sommi Pontefici con tutti, non solamente Regi, ma ancora Prencipi, e Republiche? Perche saria cosa troppo dura volere costringerlo à riceuere il Collettore, ò Vicecolletorc con tanto suo pregiuditio.

Non si deue quì tralasciare vn'altro più pernicioso inconueniente, che seguiria dalla esclusione del predetto Ambasciatore. Cioè che sarebbono per vacare in quel Regno molti, e molti anni i Vescouadi, e che necessariamente i Diocesani haueriano da tollerare tutti quelli incommodi, che col testimonio dell'esperiẽza sogliono sostenersi ne' tempi delle Sedi vacanti, li quali nelle Chiese oltramarine, e massime nell'Indie sogliono per ordinario esser più graui.

Tralascio quì molte altre considerationi, & altre

cose

cose necessarie ad acquetare le coscienze de' fedeli, à conseruar l'integrità della fede : à propagare per i Regni dell'India la Religione Christiana; con grandissimo detrimento dell'anime, le quali necessariamente mancheranno del remedio salutare, le quali cose tutte, Sua Santità, à cui incombe la conseruazione de' fedeli, e la conuersione de gl'Infedeli, è tenuto euitarle per ogni via.

S'adducano hora gli essempi, e prouisi per Terzo, che l'Eccellentissimo Ambasciatore deue riceuersi da N. Signore, e sia il Primo. D. Filippo Secondo Rè di Castiglia prese il Regno di Portogallo, con nõ più ferme ragioni, che l'hà preso hora D. Giouanni IV. e subitamente mandò à Gregorio XIII. vn'Ambasciatore, il quale trattasse con Sua Santità in nome suo come Rè di Portogallo; e de' negotij di quel Regno. E nondimeno il detto Pontefice senza alcuna dimora riceuè il detto Ambasciatore come mandato dal Rè di Portogallo, ratificò le nominationi, e presentationi de' Vescoui fatte dal medesimo Rè, e finalmente riconobbe la M. Sua in ogni cosa per Rè di Portogallo.

Vn'essempio simile persuade, che se la Santità Sua vorrà seguire i vestigi de' suoi predecessori, come sempre hà fatto, necessariamente si deue degnare di riceuere l'Ambasciatore del Sereniss imo Rè Giouanni IV. come Ambasciatore Regio. Perche nel medesimo

mo modo, che il medesimo D. Giouanni IV. escluso dal Regno Filippo I V. ne prese la possessione: così Filippo Secondo escluse D. Antonio, quando inuase il Regno. E se in questo si troua differenza alcuna, questa sarà, che Filippo prese il Regno per forza de' suoi potenti esserciti, e delle sue armi: mà il Sereniſſimo D. Giouanni IV. lo riceuè dal libero consentimento ed amore de' Popoli. Ma questa differenza non solo non osta, ma fà à fauore della Maestà di Portogallo, non diminuendo, mà accrescendo, e corroborando la sua giustitia.

Vn'altra differenza potria venire in pensiero ad alcuno: Cioè che la potenza del Rè Don Filippo IV. non si ritrouò in D. Antonio, il quale escluso dal Regno, fù costretto mendicare da i Rè onde potesse sostentar la vita. Ma questa differenza, (sia detto senza ingiuria della S. Sede Apostolica) non si può tirare alla causa presente. Essendo che à lei appartiene misurare le ragioni delle parti, dal momento della mera legge, e ragione, non dalla potẽza. Acciòche in questo modo possi eternamente imitare l'integrità di colui, di cui egli è Vicario, il quale non riguarda le persone, mà i meriti de gli huomini.

Manco rifugio trouerà, chi vorrà ricorrere ad alcuna maggior ragione, che haueſſe hauuto il Cattolico Rè Filippo Secondo in escluder dal Regno Don Antonio, che non habbia al presente il Sereniſſimo

Rè

Rè D. Giouanni IV. ad escludere il Cattolico Rè Filippo IV. Si perche questo è falsissimo, e come tale si nega. Si perche ciò potria seruir solo quando si litigasse ciuilmente. Ma il santissimo Signor Nostro Vrbano VIII. ammettendo questa ragione faria in ciò più presto il Giudice, che il commune Padre, à cui spetta riceuere benignamente gli Ambasciatori, che in nome del loro Rè vengono humilmente à prostrarsi à suoi santi piedi. E non escludere come se alla Santità Sua si ricorresse per la sentenza come à Giudice, ilche non si fà.

Nè meno per non riceuersi questo Ambasciatore si possono fingere alcuni demeriti nella persona del Rè Don Giouanni IV. Perche non fù in lui cosa più innata, ed inueterata che l'vbbidienza verso la santa Chiesa, ed il Santissimo Papa Vrbano VIII. si che nō volle prima pigliare il possesso del Regno, che non si leuasse l'interdetto Apostolico, e non promessa ogni bona sodisfattione. Tutti i beni à gli Ecclesiastici leuati fece subitamente restituire. Rimesse tutte le cause auocate dal Tribunale ecclesiastico, in vn Giudice Ecclesiastico. Commandò che tutti gli Ecclesiastici fossero giudicati dal Vicecollettore senza ricorso al Giudice della violenza secolare. Le quali cose tutte altrimente passauano il tempo auanti, non senza grādissimo pregiuditio della giuridittione Ecclesiastica.

Mi pare di aggiungere quì vn'altro pensiero, cioè,

che ancora che il S.S.N. Vrbano VIII. voleſſe come Giudice conoſcere la cauſa tra queſti due Rè ſopra le ragioni nella ſucceſſione di Portogallo inſin tanto, che pronuncierà la ſentenza deue mantenere il Rè Don Giouanni IV. nella ſua giuſta poſſeſſione del Regno nella quale ſi troua, e riconoſcerlo come Rè, e trattare come Regio il ſuo Ambaſciatore; come ſuole fare con gli altri. Il che dimoſtrano chiaramẽte le ragioni, e leggi ſopra allegate.

Vn'altro eſſempio ſi può addurre del Regno di Napoli. Hauendo Ferdinando il Cattolico, eſcluſo dalla poſſeſſione di Napoli il Rè di Francia, Giulio II. di bo.me. Pontefice Maſſimo, (non oſtante che il Rè di Francia ſi querelaſſe ſeco d'eſſere ſtato ingiuſtamente ſpogliato del Regno) riceuè ambi gli Ambaſciatori di quelle Corone, che nel giorno di San Pietro gli offerirono due chinee. Comandando al Cardinal Camerlengo, che con li Chierici di Camera inſieme doueſſero riceuere le chinee d'entrambi gli Ambaſciatori, con il reſto del cenſo à nome ſuo, e della Sede Apoſtolica; perche Sua Santità non pote riceuer mediante il tumulto, che s'era ſuſcitato nella ſala di San Pietro. *Paris de Graff. in ſuo Diario in annotat. 29. Iunij anno* 1505.

Hor ſe Giulio Secondo riceuè l'Ambaſciatore di Ferdinando il Catolico, come Ambaſciatore del Rè di Napoli, non eſtanti le querele del Rè di Francia;

perche

perche il santissimo S. N. Vrbano VIII. se vorrà seguitare i suoi vestigij non si degnerà di riceuere l'Ambasciatore del Sereniſſimo Rè D. Giouanni IV. come Ambasciator Regio? Certo ch'io non vi vedo alcuna ragione. Perche quella, che s'apporta della Ribellione è cosa friuola, come veddemo di sopra. E con tutto ciò non vedo in che possa ostare questa ribellione, che i Castigliani dicono d'hauer commesso il Sereniſsimo Rè D. Giouanni IV. che non sia riceuuto il suo Ambasciatore come Regio? se l'ingiustitia, che si diceua dal Rè di Francia, che hauea commesso Ferdinando il Catolico, non ostò, che non fosse riceuuto il suo Ambasciatore come Ambasciatore del Rè di Napoli? Però che il Pontefice è tenuto d'impedire nō meno le Ribellioni, che Ingiustitie de' Regni?

Non hò potuto facilmente hauere alle mani altri Diarij per conoscere in casi simili che si deue fare. Ma le cose dette paiono sufficientiſsime: acciò che se il santissimo S. N. Vrbano VIII. non vorrà appartarsi dal costume de' suoi Predecessori (come siamo sicuri che nō se n'apparterà) si degnarà di riceuere l'Eccellentiſsimo Signor Michele di Portogallo Vescouo di Lamego Ambasciatore del Sereniſsimo Giouāni IV. Rè di Portogallo, e suo Nipote, come suole riceuere gli Ambasciatori de gl'altri Rè, mentre viene à baciarli i santiſsimi piedi. Delche instantemente la pregano il Rè, il Regno, e l'Ambasciatore, sudetto.

Vltima allegatione Giuridicopolitica, nella quale si proua, che Monsignor Vescouo di Lamego deue da Sua Santità riceuersi come Ambasciatore della Maestà di D. Giouanni IV. nuouo Rè di Portogallo.

L'Vso della forza, doue poi l'opera non approfitta, suole stimarsi vanità. Contrastano li Ministri del Rè Cattolico in Roma il riceuimento del Vescouo di Lamego Ambasciatore del nuouo Rè di Portogallo, come se nel non riceuersi, consistesse la ricuperatione del Regno.

In Inghilterra fecero i medesimi sforzi, ma da quel Prencipe e suo Parlamento fù il nuouo Rè approuato per legitimo successore, e Signore di quel Regno ammettendo li suoi Ambasciatori.

Gli accidenti di Portogallo, ancorche naturali, considerata nondimeno la maniera come sono occorsi, hanno del fatale.

Ciò lo dimostrano tanti vaticinij per innanzi annunciati, e particolarmente le parole del medesimo Giesù Christo Nostro Redentore, e del suo Ministro, riferite da D. Alfonso primo Rè nella sua depositione Giurata.

Ne dà inditio la strauaganza del Caso, mai più occorso al Mondo: Che vn Regno intiero habbia fatto passaggio da vn Signore ad vn'altro mediante la violenza, senza precedenti stragi, e rouine. La guer-

ra

ra di Catalogna si può credere non esser proceduta senza disposition di cause superiori.

Ma quello, che singolarmente dechiara esser questo successo fatale si è, che la potenza formidabile di Spagna nel corso d'vn'anno già finito (ò stà per mãcanza di denari, ò di genti, ò pure di consiglio, ò di tutte queste cose insieme) non habbia potuto non dirò formare molti esserciti, mà per dir così, non accoppiare pochi soldati, per tentare la ricuperatione d'vn picciol Regno, da ogni parte circondato dalli potenti, e vasti Stati di quel Monarca.

In Roma la giustitia deue hauer luogo più che in altra parte, si per la vera Religione, che vi si professa, come perche il Prencipe che n'è capo, prudentissimo, sapientissimo, e giustissimo, e la Corte tutta ripiena di soggetti eminenti, ed insigni.

Le ragioni, che li Popoli di Portogallo hanno hauuto per essimersi dal gouerno de' Rè Cattolici, e restituir quella Corona à D. Giouanni IV. per lo Ius, che haueua sono state diuulgate in vna scrittura impressa in Parigi intitolata Stabilimento delle Corti delli tre Stati.

Le medesime ragioni quì solo s'accenneranno per rinfrescar la memoria, essendo quelle il fondamento, sopra di che si deue appoggiare questo discorso.

Dopò la morte del Rè Cardinale D. Enrico figlio

del

del Rè Emanuelle ſei concorſero alla pretenſione di quella Corona.

Primo. La Regina di Francia fù eſcluſa come non deſcendente dal detto Rè D. Emanuelle. Secondo, D. Antonio Prior del Crato come naturale fù dichiarato incapace. Terzo, il Duca di Sauoia nato da Beatrice ſorella minore dell'Imperatrice Iſabella, cedè il campo à più propinqui.

Il Prencipe di Parma figlio di Maria primogenita d'Odoardo reſtò à dietro per oſtargli la rappreſentatione, che ſolo s'ammette ne' deſcendenti nel primo grado, e venir eſcluſe le femine, accaſate fuori del Regno. Della pretenſione della Sede Apoſtolica non ſi fece caſo alcuno.

Eſcluſi tutti li ſudetti ſi reſtrinſe la pretenſione trà Filippo II. figlio d'Iſabella Imperatrice, e Caterina figlia dell'Infante Odoardo, accaſata col Duca di Braganza.

Filippo hauẽdo richieſto Pier Barboſa Dottor celebre in quei tempi, acciò ſcriueſſe per la Maſcolinità, quello riſpoſe, che non haueua ragioni nella pretenſione della Corona in concorſo di Caterina.

Filippo fondaua la ſua pretenſione in eſſer maſchio, e di maggiore età, benche diſceſo da femina.

Caterina per il voto de' Dottori di Coimbra deue eſſer preferita à Filippo per le leggi del Regno: confirmate da Innocentio Quarto, che rendono capaci

le

le femine di succedere in quei Stati, ed escludono quelle che s'accostano con Prencipi stranieri.

Caterina in oltre doueua esser preferita à Filippo per il beneficio della rappresentatione, per laquale ella teneua prerogatiua di Maschio per esser figlia d'Odoardo, e detto modo di succedere per via di rappresentatione in primo grado è in osseruanza ne' Regni di Portogallo, e però ella escludeua Filippo come figlio di femina. Col qual fondamento nel congresso che essa Caterina hebbe con Filippo, vogliono che dicesse. Se Odoardo mio Padre fosse viuo V. M. come entrarebbe quà? E che Filippo rispondesse, Vaya vaya entrando in altro discorso.

Caterina era agnata del Rè Cardinale, Filippo era cognato, e nell'heredità indiuisibili non rileua dire, la femina non potendo conseruar l'agnatione nõ può escludere il Cognato. Perche nel caso di Portogallo l'agnato si preferisce al cognato, perche l'Institutore nulla fatta mentione de gli agnati volse disporre del suo per vna persona del sangue conforme la successione ab intestato.

Si preferisce il maschio in pari con la femina, quando si tratta trà figlie, e figli di maschio, come Agnati trà loro, ouero quando il maschio descende dal primo feudatario.

Caterina precedeua à Filippo anco per ragione di miglior linea per il testamento di Giouanni Primo.

Ella

Ella deſcendeua da Odoardo figlio maſchio d'Emanuel, e formaua la terza linea, e non poteua entrare la ſucceſſione di Filippo come figlio d'Iſabella, ſe prima non mancauano affatto tutti della linea d'Odoardo.

In tutte le ragioni di Caterina è ſucceduto D. Giouanni IV. ſuo Nipote nuouo Rè.

Non oſtanti queſti fondamenti s'intende, che li Miniſtri di Caſtiglia per impedir il riceuimento del Veſcouo di Lamego Ambaſciatore faccino l'infraſcritte oppoſitioni.

Prima. Che il Duca di Braganza come Tiranno, ed vſurpator d'vn Regno poſſeduto ſeſſanta anni dalli Rè Cattolici, deue eſſere eſcluſo da ogni dimoſtratione, che poſſa dichiarare la ſua approuatione.

Seconda. Che detto Duca eſſendo ſpergiuro, e ribelle non deuono eſſere ammeſſi gli Ambaſciatori di eſſo.

Terza. Che eſſendo queſto caſo eſemplare, e di pregiuditio à' Rè Cattolici, il Pontefice con l'eſpulſione di detto Ambaſciatore deue dar documenti ad altri di non tentare ſimili rebellioni, altrimente riceuendoſi proteſtano di partirſi da Roma.

Li ſodetti motiui paiono grandi in apparenza, mà non rieſcon tali in ſoſtanza.

Alla prima ſi riſponde, che il nuouo Rè non può chiamarſi vſurpatore, ò Tiranno, perche habet Ius in

Rè,

Rè, come nipote di D. Caterina, anzi à contrario arguendo, si dice che essendoseli offerto molte opportunità, di riporsi in capo quella Corona, ed hauendole trascurate, come è noto, merita per quest'atto anzi nome di moderato Signore. Et al presente egli non si è impossessato di quel Regno con la forza, ò con la fraude, ma lo hà hauuto, ò per dir meglio l'è stato consignato dal commune consenso, e giuditio delli tre Stati del Regno, come conoscitori, che à lui solo spettaua la Signoria d'esso per le ragioni sudette.

Alla Seconda. Al nuouo Rè non può darsi taccia di spergiuro, perche ò non giurò, ò se giurò, hauerà ottenuta l'assolutione del giuramento, che in ogni Tribunale si concede ad effectum agendi.

Et il giuramento del Duca D. Teodosio suo Padre fù fatto, ob metum; essendo, che se ricusaua di giurare, li sarebbe costata la testa con la distruttione di tutti della sua descendenza. E tanto meno potersi far caso di detto giuramento, quãto che il medesimo Duca Don Theodosio prima di giurare si protestò, che con esso non intendeua di pregiudicare in alcun modo nè à sè, nè alli suoi descendenti nelle sue euidentissime ragioni. Anzi si dice che morto ordinò di esser sepelito con la Corona Ducale, forsi presago ch'egli douea esser l'vltimo Duca, e che al figlio doueua cingere, & ornar la chioma la Corona Reale.

Si tiene ben per il contrario non hauer potuto suf-

fragare alli Rè Cattolici l'approuationi Apoſtoliche, ò il poſſeſſo di ſeſſanta anni. Anzi douerſi ſupporre, che Filippo Secondo procuraſſe l'approuatione di Gregorio XIII. per cohoneſtare, e dar apparente titolo al ſuo poſſeſſo, ſapēdo in conſcienza, che Donna Caterina lo preualeua de Ragioni nella ſucceſſione di quel Regno.

Si riſponde alla terza, che il Pōtefice potrebbe dare eſſempio in pregiudicio di Caſtigliani, quando Sua Santità foſſe il primo à riceuere con publiche dimoſtrationi gl'Ambaſciatori del nuouo Rè, ma non eſſerſi in queſti termini, eſſendo che già quaſi tutti i Potentati d'Europa, cioè Francia, Inghilterra, Danimarca, Olanda, & altri, non ſolo habbino riceuuto li ſuoi Ambaſciatori: mà reſtituendoli l'ambaſciate l'habbino canonizato per il giuſto, e legitimo Signore di quel Regno, e del medeſimo modo ſi tiene che farāno anco l'iſteſſi adherenti di Caſtiglia, ogni volta che mandi loro li ſuoi Ambaſciatori, maſſime non hauēdo l'eſſempio del Pontefice in contrario.

Con le ſūdette ragioni reſtando buttati à terra, tutti i fondamenti gettati da miniſtri Cattolici rimāgono in piede la conuenienza, e neceſſità che v'è di riceuere il Veſcouo di Lamego come Ambaſciatore Regio.

La Sede Apoſtolica in ſimili caſi ſempre vsò d'attender l'vltimo ſtato, & in ogni tempo fù ſolita di ricono-

conoſcer per legitimo Patrone quello che ſi ritroua-ua in poſſeſſo.

Papa Aleſſandro Terzo confirmò il titolo Reale à Don Alfonſo primo Rè di Portogallo, che era ſtato eletto da Popoli, ancorche cõtradiceſſe il Rè di Leone per ſue pretenſioni. *Ciaccon. Eduard. nun. de Leon.*

Bonifacio Ottauo nelle differenze trà Carlo Rè di Vngaria figlio di Carlo Martello, e Roberto ſuo Zio giudicò col conſiglio del ſacro Collegio douer ſucceder Roberto, ſolo perche ſi trouaua in poſſeſſo del Regno di Napoli.

Gregorio X. confirmò nell'Imperio Ridolfo non oſtante le contradittioni del Rè Don Alfonſo il Sauio, non per altra cagione, che per ſtar egli in poſſeſſo & eſſer Prencipe naturale d'Alemagna, *Ciaccon.*

Pio Secondo, opponendoſi Renato, riceuè gl'Ambaſciatori d'Alfonſo d'Aragona che poſſedeua il Regno di Napoli, dando per riſpoſta quelle ſenſate parole, le quali ſi potrebbono in queſti tempi anco vſare con altri, *Vos Regno corruiſtis, & tandiu carebitis, donec vires adſint, quibus hoſtes poſſitis eijcere. Commen. Pij 2. lib. 2.*

Il medeſimo Pontefice Pio II. riceuè gl'Ambaſciatori de Matthias Rè d'Vngaria; non oſtante le riſentite querele di Federico Terzo Imperatore, il quale da medeſimi Vngari era ſtato eletto prima Rè, & haueua accettato il Regno; Referendoſi ne gl'Annali del medeſimo Pontefice, *Pontifex, cauſa cognita in-*

iuſtam eſſe querelam dixtt, quando Sedis Apoſtolicæ mox eſſet, eum Regem appellare, qui Regnum teneret. Commen. Pij 2. lib. 2.

Paolo Terzo confirmò Carlo Quinto nel poſſeſſo di Milano, non oſtante le doglienze del Rè Franceſco, il quale ne era ſtato inueſtito da Maſſimigliano Imperatore, & haueua comprato quello Stato con proprij denari. *Ciaccon.*

Gregorio XIII. ammeſſe gl'Ambaſciatori di Stefano Batoro eletto Rè di Polonia, con tutto che Enrico Terzo Rè di Francia pretẽdeſſe di ritenere quella Corona, e non l'haueſſe mai renuntiata. *Spond. anno 1576.*

Ma l'eſſempio, che s'applica, e ſtringe più d'ogn'altro è quello del Catolico Rè Filippo Secondo, il quale, inuiando, come Rè di Portogallo Ambaſciatori à Gregorio XIII. per le ſpeditioni di quel Regno: detto Pontefice li riceuè, non perche li coſtaſſe che egli haueſſe più Ius de gl'altri pretendenti di quella Corona, mà ſolo perche n'era in poſſeſſo.

E però con l'eſſempio di tanti caſi ſeguiti, e' pratticati da' ſucceſſori di S. Pietro con li maggiori Prencipi della Chriſtianità, pare che per rigore di giuſtitia non ſi deua trattare con modi differenti il nuouo Rè di Portogallo Don Giouanni Quarto, che al preſente ſi troua in aſſoluto, & attual poſſeſſo di quel Regno. Oltre che con tanto meglior titolo lo gode,

quan-

quanto che non con la forza l'hà occupato; mà l'è ſtato conſegnato dall'applauſo de' Popoli, mediante le ſue notiſſime ragioni.

Et il riceuimento di detto Ambaſciatore non può apportar pregiuditio alcuno alli Rè Cattolici, perche quì non ſi deue decidere, ò ſententiare à chi de Iure ſpetti quel Regno, ma ſolo vogliono, e deſiderano preſtar quegl'Atti d'obedienza, che tutti li Prencipi della Chriſtianità, ſon ſoliti di dare al Vicario di Chriſto, & alla ſanta Sede, della quale il Rè Don Giouanni IV. ſi profeſſa obedientiſſimo figlio. Nel qual atto non viene à communicare il Pontefice al nuouo Rè maggior Ius di quello, che tiene, nè à confirmarlo, ò aſſicurarlo maggiormente nel poſſeſſo del Regno.

Che però à diſpoſitione de' Rè Cattolici ſtarà ſempre d'vſar la ragione, & anco la forza (ſe potranno) per la ricuperatione di detto Regno, & valerſi di nuouo del conſiglio di Marcantonio Borgheſe Padre di Paolo V. ſan. mem. dato à Filippo II. d'accompagnar le ſue ragioni, ſopra le quali haueua ſcritto con ventimila fanti, e quattro mila Caualli.

Conſiderano alcuni per ſuperflua ſodisfattione de Caſtigliani, che ſi poteſſe vſare il temperamento di riceuer l'Ambaſciatore ſudetto, con la riſerua delle ragioni à fauor de' Caſtigliani, mà forſe queſto partito non ſarà accettato da Portugheſi, che per tanti caſi eſemplari pretendono eſſer riceuuti liberamente.

Que-

Questo si pratticò in tẽpo di Giulio Secondo nelle differenze trà il Rè di Francia, e Fernando d'Aragona, riceuendo la vigilia di S. Pietro li tributi da vno, e dall'altro con proteste reciproche per non pregiudicare il Ius di quelli.

E Clemente Ottauo ammise gl'Ambasciatori di Enrico IV. Rè di Francia, e di Nauarra con la riserua delle ragioni del Rè Catolico in quãto alla Nauarra.

Le sodette ragioni, si come cõuincono, così douerebbono bastare per romper tante durezze: mà s'offeriscono in oltre diuerse conuenienze da ben ponderarsi.

Che si deue hauere riguardo di non disgustare il nuouo Rè, ch'è per inclinatione religiosissimo, e che hà dati prima, e dopò d'esser stato assunto al Regno tanti segni della sua pietà, e deuotione verso la santa Sede. Riferendosi che non vuole esser incoronato, se prima non sentì esser stato leuato l'interdetto posto in Lisbona dal Collettore Apostolico: oltre l'hauer commandato che si precedesse contra gl'instigatori, e promotori dell'espulsione di quello, senza tanti altri decreti esemplari, con li quali hà prouisto all'Immunità Ecclesiastica.

Che non deuono esser scordati i gran meriti de gli antichi Rè di Portogallo, de quali il Rè D. Giouanni IV. è vero descendente, essendo, che furono i primi che introdussero, e portorno la santa Fede ne' Paesi

de

de gl'Infedeli, cioè nell'Indie Orientali, Brasil, Angola, Capouerde, San Tomaso, & in tutte l'Isole dell'Oceano, e li primi, che ripressero dentro li termini dell'Africa da quella parte la potenza de' Saraceni con ineſpugnabili fortezze. Oltre l'hauer vsato in varij tempi anco infinite dimostrationi di liberalità alla santa Sede: perche seguite le conquiste sudette dell'India; il Rè Emanuele inuiò à S. Pietro tutte le primitie, cioè Oro, Perle, Diamanti, Rubini, Profumi, Droghe, Elefanti, Renoceronti, e mill'altre cose pretiose, eperegrine. Donò di più quel pretiosissimo seruitio all'Altare di S. Pietro, cioè Palliotto, Piuiale, Pianeta, Tonicelle, & altro, tutte coperte di Perle, & altre gemme, senz'altri infiniti Regali fatti in diuersi tempi per le Tiare de Sommi Pontefici di grossissime Perle, e pietre pretiose, le quali dimostrationi non si legge che alcun'altro Rè habbia fatto alla Sede Apostolica in occasione delle loro nuoue conquiste.

Che si deue hauer particolar consideratione anco al merito di quel Popolo osequentissimo sempre alli Sommi Pontefici, potendosi credere che restarebbe grandemente sconsolato, per nõ dire offeso, se l'Ambasciatore del loro Rè, venisse escluso da quelli honori, demostrationi, & cerimonie, che si costumano communicare à tutti. E si considerarà vnitamenre la natura de Portughesi, che apprendono l'offese, più d'ogn'altra natione, e particolarmente doue si tocca

ca l'honore del loro Rè, del quale ſono ſuiſceratiſſimi.

Oltre di ciò, che non è douere che li Caſtigliani ſi poſſino vantare di poter diſporre, come più loro piace delle chiaui di San Pietro, e ſiano arbitri de Pontefici.

Che ſarebbe vn farſi preſumer troppo, ſe ottenesſero, che il Pontefice chiudeſſe le braccia ſolo à chi loro pare mentre è debito di quello tenerle aperte ad ogn'vno.

Conuenir al Sommo Pontefice hauer diuiſa la Chriſtianità in molti Rè, e potentati, non ſolo per la grandezza, e lo ſplendore, ed vtile, che arreca alla Corte Romana la multiplicità de gli Ambaſciatori: ma anco per maggior veneratione, e ſicurezza de medeſimi Sommi Pontefici, che mentre vno ſolo è il Monarca, e non hà chi lo bilanci, ben ſpeſſo i Pontefici non ſono riueriti come conuiene.

Che ſapendo il Pontefice deuotiſſimo le chiare ragioni del nuouo Rè riceuerà benignamente li ſuoi Ambaſciatori per far gratia, ancorche ſi pretenda per giuſtitia.

Argomentarſi il poco Ius de Caſtigliani dal non publicare al Mondo alcuna ſcrittura à loro fauore, e dall'altra parte procurare di ſupprimere quelle, che eſcono à fauore del nuouo Rè, e quelli che preſumono hauerle fatte.

Li Pontefici ne i tempi andati hauer riceuuti con infinite demoſtrationi d'affetto li Perſiani, Etiopi, & altri Infideli, ſolo per allettarli alla vera Religione. Eſſer più neceſſario far ciò con Cattolici per confirmarli, e cattiuarli maggiormente.

Farſi tante diligenze, e ſpeſe per rimetter la ſanta Fede nell'Inghilterra, & altroue, eſſer molto più neceſſario il mantenerla doue è; & anco conſiderare, che Portogallo è il più remoto Regno della Chriſtianità, maſſime in refleſſione dell'Indie Orientali, le quali, come membri più lontani dal capo, hanno biſogno di maggior calore.

Che ſi trouano molte Chieſe di quel Regno vacanti, nè ſi può proueder quelle de loro Paſtori, ſe non s'vltima il negotio dell'Ambaſciatore.

Che ſin che Sua Santità non riceue detto Ambaſciatore, conſequentemente non puol inuiare in quel Regno li ſuoi Miniſtri Apoſtolici. Che queſto punto può dar cauſa ad infiniti pregiuditij, e danni. Perche non facendo rifleſſione à gl'vtili, che da quel Regno caua la Dataria, e la Secretaria de Breui per l'infinite ſpeditioni, e gratie, che vi ſi diſpacciano, nè delle rendite della Collettoria, & Bolla della Crociata, con tutto che aſcendino tutte inſieme 500. mil. ſcudi l'Anno, Potrebbono quei Popoli introdurre, ò pretendere (maſſime che tengono longhiſſimi Priuileggi antichi da Sommi Pontefici circa queſte ma-

terie) di non voler ricorrere più à Roma per le ſpeditioni di dette gratie, e coſi rilaſſarſi à poco à poco nell'obedienza che hãno ſempre profeſſata con tanto zelo alla ſanta Sede Apoſtolica, eſſendo pur troppo vero che da minori principij ſiano cagionate più volte rouine, e perdite ſempre lacrimabili.

Il che tanto più può temerſi s'è vero, che il Veſcouo di Lamego (caſo ſi ripugni di riceuerlo) porti Inſtruttione di viſitar, e render obedienza à Santi Apoſtoli, e ſubito tornar in Portogallo. Inditio chiaro che quei Popoli ſtanno ſul punto, e che ſia per baſtarli d'hauer fatto dal canto loro quanto conueniua per eſſer in ogni tempo, e per tutto quello che poteſſe ſuccedere ſcuſati appreſſo Dio, & il Mondo.

BREVE COMPENDIO DEL

Succeſſo nell'elettione del nuouo Rè di Portogallo Giouanni Quarto, Duca di Braganza à 8. Decembre 1640.

ESſendo già 58. anni, che il Regno di Portogallo era ſoggetto alli Rè di Caſtiglia con i quali capitolorno li Signori del Regno quando li fù conſignato per mantenimento de' loro Priuileggi, & eſſentioni, frà le quali vna era, che non poteſſero far leuata di gente, che non foſſe per ſeruitio del Regno, e delle conquiſte fatte da Portugheſi; eſſendo ſucceſſa la ſolleuatione di Catalogna obligorno ad andare contro eſſi ſopra 4. mil. Portugheſi, che fù ſentita malamente da tutto il Regno, e ſe bene per il paſſato ſi erano fatte altre leuate per Fiandra, e di preſente ſe ne faceua per la Corona di Caſtiglia ſino à queſto ſegno ſi diſſimulaua. Ma venendo ordini per accompagnare la Maeſtà Cattolica nell'andata di Catalogna, tutta la Nobiltà del Regno, il Segretario di Stato detto Michiel di Vaſconcellos de Britto Barboſa, che ſoſteneua nella Città di Lisbona il Gouerno della Monarchia Luſitana, Cognato, e Socero di Diego Soares Segretario di Portogallo, e fauorito dal Conte Duca, con grandiſſima violenza eſſeguiua gli ordini, che gli veniuano della Corte ſenza riguardo della Nobiltà Portugheſe,

quale trattaua con diſpreggio, e ſenza quella ſtima, che è propria di quella natione, tanto più li pareua ſtrano, quando, che detto Segretario di ſangue ordinario, & odioſo per eſſere ſuo Padre ſtato per ſentenza condennato, & eſcluſo dall'Amminiſtratione publica, e non oſtante che la Sereniſſima Prencipeſſa di Sauoia, già Ducheſſa di Mantoua ſtaua in queſto Regno con titolo ſupremo, nondimeno era ſubordinata alla volontà di detto Michael di Vaſcõcellos, non hauendo queſta Signora altr'auttorità, e poteſtà, che il nudo nome, li Decreti veniuano ſottoſcritti, la Nobiltà non haueua doue appellare, mà ſolo obbedire, grauata vltimamente con precetto ſotto pena d'infamia, e confiſcatione de' beni, e conſiderando che per vbbidire à Sua Maeſtà Cattolica erano neceſſarij danari per la ſpeſa d'andata, e tornata di Catalogna, lontana di Portogallo 600. miglia, e ſoſpettando che il fine di queſta chiamata foſſe diuerſo dell'apparente cauſa, argumentando per la retentione di X. Grandi del Regno, che erano chiamati in Madrid, ſotto preteſto dell'alteratione, che ſucceſſe in Euxa, e trattarſi l'vnione del Regno, con quello di Caſtiglia leuando il reſto della nobiltà, nè reſtando perſona, che poteſſe reſiſtere per far quello, che la raggione di ſtato richiedeſſe, concorrendo anco à queſto molte perſone diſguſtate per le mali ſpeditioni della Corte, non

eſſen-

essendo remirate le pretensioni loro, e che il Regno si perdeua per il mal Gouerno, e mal'elettione di Ministri, e perche frà li chiamati vi era il Duca di Braganza Don Giouanni, il maggior Personaggio, alquale spettaua la successione del Regno, come Nipote della Serenissima Donna Caterina, che se ne staua retirato in vna sua Terra, chiamata Villa Viciosa, non trattando altro che della conseruatione de' suoi Stati, che andando alla Corte era certo non tornarebbe à goderli, mà che lo tratterebbono. Si vnirono insieme molta Nobiltà, & altri, che per età, e capacità, e confidenza meritauano di participare negotio di tanta importanza, e risolsero li x. Decembre, giorno di Sabbato alle sedici hote essere in truppe in Carrozza per diuerse parti al Palazzo Reale armati di pistolle, e di molt'armi da fuoco, e come se vi andassero per negotij salirno molti le scale, doue assiste la guardia de Todeschi, dando tempo, che vi arriuassero gli altri, che parte si diuisero à basso alle Porte, & altri per diuersi appartamenti; Alcuni furono à quello del Segretario Michele Vasconcellos, e venendo auuisato da vn'Aiutante di Camera della quantità de' Signori, che stauano fuori, disse ad vn suo amico, questo pare vn'amutinamento d'Idalghi, e vi fece poco caso, mà sentendo, che strepitauano, con buttare le porte per Terra, domandò l'armi, e confuso, e stordi-

to

to pigliò vn'Archibuggio, & vn Capitano, che staua seco ne pigliò vn'altro, e aperse la Porta vltima, parendogli, che non potesse essere tanto gran rumore, mà subito gli furono sparate contro di se molte archibuggiate, onde ferito si buttò dalle finestre del Palazzo, il Segretario si nascose in vn Camerino della Segretaria, doue fù ammazzato di più pugnalate, e prima, che spirasse lo gettorono giù per la finestra, che riesce in vna Piazza, & appresso li buttarono la maggior parte de' suoi argenti, e mobili, e del suo corpo eccettuato la Testa, nè furono fatti molti pezzi, che furono sepelliti nello sciffo de negri, e diedero delle ferite all'offitiale maggiore della Segretaria. Al primo moto che sentirono quelli della Sala, presero l'Alabarde i Tedeschi, & vno d'essi mettendosi in difesa restò estinto, vi morì vn'Aiutante di Camera del Marchese Puelba per Sbaglio con vn Giudice chiamato Corregidore, che si trouò presente, volendo tenere detti Idalghi, furono poi dalla Sereniſſima di Sauoia, e li dissero, che si fermasse da parte del Rè Don Giouanni con dirgli, che non se le farebbe aggrauio, e poi la condussero nel Palazzo d'Encembrigas, doue fù trattenuta con guardie.

Tutti li Tribunali si fermarono, e poi si apersero, andando à ritrouare l'Arciuescouo di Lisbona, che vennè subito con la Croce alzata, solo il Tribunale della

della Camera, del quale era Presidente il Conte di Castagneda fece qualche resistenza, mà vedendo due suoi figliuoli legati, condescese anch'egli, & andò con la bandiera del Popolo accompagnato da molti Signori à Palazzo, gridando per la Città molte persone à Cauallo con pistole, e spade ignude alzate, Viua il Rè D. Giouanni; & incontrando qualcheduno, che non metteua mano alla spada, e non accompagnauano il loro gridare Viua il Rè, era subito ferito mortalmente.

Questo seguito il giorno concorse tutta la Nobiltà à Palazzo, e deputorno per Gouernatore l'Arciuescouo di Lisbona, e di Braga, hauendo corso questo di Braga pericolo della vita per essere di fattione Spagnuola, e dico, che ci fusse chi intercedesse per lui, acciò non l'ammazzassero, si spedì subito auuiso al Conte Duca Rè di quanto era passato, il Popolo corse alla Casa, doue viueua il Secretario fuor di Palazzo, & vi habitaua vn suo fratello, e la saccheggiorno, non perdonando ne alle porte, ne alle mura, il Castello fù assediato, e si rese di maniera alli 2. per mancamento di viuere. Il medemo fecero tutte le Naui, solo vn Galleone Castigliano, che si difese per tre giorni, che poi lo soggettorno con arte. Pigliorno anco Torre vecchia, Cabesanea, & alli dieci si rese il forte di S. Giouanni, ch'è la chiaue del Porto, e della Città, e viene attribuito à miracolo l'essersi impa-

impadronito di tutto il Regno in meno di dodeci giorni, ſenz'altro ſangue, che con le morte accennate, non eſſendo ſtata l'intentione della Nobiltà, ſolo, che far morire il Segretario Vaſconcellos Perſona di leuato ingegno, e gran Miniſtro per molte parti, che concorreuano in lui, oltre vn'aſpetto nobiliſſimo, che haueua ſe non l'haueſſe macchiate con l'arroganza, e ſuperbia nel tratto, & eſſere intemperato nella luſſuria, nel mangiare, e nel bere.

Alli ſei fù giurato per Rè, & alli quindeci Coronato, eſſendo fatto vn belliſſimo Teatro contiguo al Palazzo al pare delle fineſtre, e doppo montò à Cauallo, & andò nella Chieſa maggiore della Città, andando tutti li Grandi, e Caualieri à piedi con il capo ſcoperto; in queſti giorni fece l'vffitio di Conteſtabile maggiore del Regno il Marcheſe di Ferreira, titolo che godeua il Duca di Braganza.

Alli xxvj. entrò la Regina in Lisbona accompagnata da tutta la Nobiltà, fece leuare l'interdetto da Monſignore Caſtracani per ſei meſi, ſin tanto che ſi poteſſe hauer tempo di negotiare con Noſtro Signore, hauendo mandato ordini rigoroſi, acciò ſiano riſpettate, e riuerite le materie Eccleſiaſtiche, e di già haueua fatto pagare quindeci milla ſcudi di reſidui alli Miniſtri della fabrica di S. Pietro.

Hà ſpedito Ambaſciatore in Olanda, Francia, Catalo-

talogna, & Inghilterra, accompagnando ogn'Ambaſciatore con vna perſona di Lettere, in Olanda D. Chriſtoforo di Mendozza, e Luis Pereida di Caſtro in Francia il Monterio maggiore con Antonio Coclio di Carauaglio, in Inghilterra Don Antonio d'Almezzo, e frà Pietro di Souſa, à Barcellona Don Ignatio Maſcarennas con quattro Catalani mercanti, che erano trattenuti prigioni in Lisbona.

Viene anco Ambaſciatore al Papa D. Michele di Portugallo Veſcouo di Lamego, Signote de' primi del Regno, Parente del Rè, e fratello del Conte di Vincioſa, Capo di queſto fatto.

A Venetiani, & altri Prencipi d'Italia ſi ſono ſpedite altre perſone.

Fù fatta vna ſolenniſſima Proceſſione, con Interuento di tutto il Clero della Chieſa Cathedrale, à quella di San Dominico, nella quale l'Arciueſcouo di Lisbona portaua vna Reliquia.

Si ſono trouati in diuerſi magazzeni, e ne' Caſtelli vintiſei milla Picche, e trenta milla quintali di poluere, ſi è fatto Piazza d'armi Villa Viccioſa reſidenza del Duca di Braganza, eſſendouiſi mandati tre milla archibuggi, & altre tanti moſchetti.

Quello, che rende merauiglia, è che ſi ſiano in queſto fatto ingegnati tanti Signori, ne ſi troui perſona, che non pianga per tenerezza con la memoria dell'antichi Rè del Regno, non vi eſſendo ſtato,

chi si sia dichiarato per il Rè di Spagna, tanto era il desiderio, che si haueua d'hauere vn Rè della natione Portugheſe.

Il nuouo Rè hà fatto molte gratie, e mercedi dando ordini per il buon Gouerno nell'amministrarsi la giustitia, e per la militia. Hà mandato bando, che niuna persona possa hauer comercio, nè di robba, nè di lettere, nè possa passare in Castiglia senza licenza, sotto pena della vita, e confiscatione de' beni.

IL FINE.